



COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE RISORSE UMANE - DEMOGRAFIA
- UFFICIO TOPONOMASTICA -



REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA
E DELLA NUMERAZIONE CIVICA

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 31.05.2016



COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE RISORSE UMANE - DEMOGRAFIA
- UFFICIO TOPONOMASTICA -

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA

Dirigente Responsabile

Dott. Paolo SPANO

Gruppo di lavoro

Geom. Vincenzo SANTORO - Capo Ufficio Toponomastica
Segretario Commissione Toponomastica

Sig. Giovanni PIAZZOLLA - Assistente Tecnico

INDICE***TITOLO I - PRINCIPI GENERALI***

Articolo 1 - Principi Generali.....	4
Articolo 2 - Adempimenti topografici ed ecografici.....	4

TITOLO II - DISCIPLINA PER L'INTITOLAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

Articolo 3 - Nomina e durata della Commissione Toponomastica - Procedure.....	6
Articolo 4 - Compiti della Commissione e criteri per la denominazione di aree di circolazione e luoghi.....	7
Articolo 5 - Iscrizioni commemorative e toponimi dei luoghi.....	10
Articolo 6 - Iscrizioni lapidarie e relativi obblighi.....	10
Articolo 7 - Denominazioni di strutture e aree diverse da quelle di circolazione.....	10
Articolo 8 - Procedure per le proposte di denominazione.....	11
Articolo 9 - Divieti e Deroghe.....	11
Articolo 10 - Non Applicazione.....	12
Articolo 11 - Competenze.....	12
Articolo 12 - Deliberazioni d'urgenza.....	12
Articolo 13 - Modifica o omissione di denominazione.....	12
Articolo 14 - Obbligo di comunicazione.....	13
Articolo 15 - Targhe viarie e loro apposizione.....	14

TITOLO III - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 16 - Numerazione civica - Definizioni.....	16
Articolo 17 - Numerazione civica - Assegnazione - Regole per l'attribuzione.....	16
Articolo 18 - Targhe per la numerazione civica - caratteristiche.....	18
Articolo 19 - Targhe per la numerazione civica - apposizione.....	19
Articolo 20 - Numerazione interna - Modalità di attribuzione.....	19
Articolo 21 - Vigilanza.....	20
Articolo 22 - Segnalazione delle violazioni.....	21
Articolo 23 - Sanzioni.....	21
Articolo 24 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati.....	21
Articolo 25 - Stradario.....	22

TITOLO IV - DISPOSIZIONI BILANCIO E FINALI - ENTRATA IN VIGORE

Articolo 26 - Norma di bilancio.....	23
Articolo 27 - Disposizioni finali.....	23
Articolo 28 - Entrata in vigore.....	24

TITOLO IV - ALLEGATI

Allegato A - Allegato Tecnico.....	25
Allegato B - Tipologie o specie delle aree di circolazione.....	32
Allegato C - Regole della Numerazione civica per tipologia d'area di circolazione.....	35
Allegato D - Metodologie per la numerazione civica diretta ed indiretta e regole per la numerazione Interna.....	37
Allegato E - Informativa ISTAT del 06.05.2014 - Precisazioni relative all'attività di inserimento e validazione dei dati toponomastici.....	40
Allegato F - Riferimenti normativi.....	57

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi Generali

La Toponomastica è la materia che, per legge, disciplina una ordinata suddivisione del territorio comunale; è la scienza dell'origine, del significato, della pronuncia, dello sviluppo, dell'epoca e dell'uso dei nomi locali.

Il Comune di Taranto, nel rispetto delle leggi vigenti, tutela la toponomastica esistente nel suo territorio, rispettando l'identità culturale, civile e storica, i toponimi tradizionali dei catasti storici, oltre a quelli formatisi spontaneamente nella tradizione orale, nonché integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie.

L'espletamento delle procedure per la denominazione di nuove aree di pubblica circolazione (pubbliche e private), per la variazione delle denominazioni stradali già esistenti (estensioni, precisazioni, rettifiche e soppressioni), per l'installazione di iscrizioni storiche, tradizionali o commemorative e per la denominazione di strutture pubbliche e attrezzature collettive costituisce uno dei compiti fondamentali dell'Amministrazione Comunale, ai sensi della L. 24 Dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento dell'Anagrafe e della popolazione residente" che cita all'art. 10:

"..... il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica....";

e dell'art. 41 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223 (Nuovo regolamento Anagrafico della popolazione residente) che cita:

".... ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicare su targhe"

La denominazione per le nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o zone caratteristiche.

L'area di circolazione, quando sia costituita dall'insieme di percorsi destinati alla circolazione dei veicoli a motore e degli animali, dei cicli, dei pedoni, assume una denominazione unica; quando questi siano completamente scollegati fra loro, potranno avere denominazioni indipendenti.

Art. 2 Adempimenti topografici ed ecografici

Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità (art. 41 c.2 D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223).

Le nuove aree di circolazione, create sul territorio comunale, sono segnalate tempestivamente per essere inserite nella cartografia comunale, per procedere quindi alla loro denominazione e codifica nella banca dati, comunque prima dell'attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi.

Le porte e gli altri accessi dell'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente (Art.

42 c.1 D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223).

L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio professionale, commerciale e simili (Art. 42 c.2 D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223).

Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

Non è ammessa la stessa denominazione per aree di circolazioni appartenenti alla medesima categoria.

L'omonimia è ammessa solo quando riferita ad aree di circolazione differenti.

Le strade di scarsa importanza (carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purché brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria, con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva.

Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.

L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo della demanialità.

La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione comunale della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente a esigenze di interesse pubblico.

TITOLO II – DISCIPLINA PER L'INTITOLAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

Art. 3
Nomina e durata della Commissione Toponomastica
- Procedure -

L'Amministrazione Comunale, si avvale della Commissione Toponomastica per l'espressione di parere obbligatorio, non vincolante, in relazione alla denominazione di aree di circolazione, aree verdi e spazi pubblici.

La Commissione è così composta:

Sindaco	Presidente
Consigliere Comunale	Vice Presidente Vicario
Assessore ai Servizi Demografici	Componente
Assessore alla Cultura	“
Assessore all'Urbanistica	“
N° 5 (cinque) Consiglieri Comunali con il rispetto della minoranza (compreso V. Pres.)	“
Dirigente da cui dipende l'Ufficio Toponomastica	“
Responsabile Archivio Storico Comunale	“
Rappresentante Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Sezione di Taranto	“
Rappresentante Archivio di Stato	“
Rappresentante Società di Storia Patria per la Puglia - Sezione di Taranto	“
Rappresentante Ufficio Prov.le di Statistica c/o C.C.I.A.A di Taranto	“

I 5 (cinque) Consiglieri Comunali eleggono, nel loro seno, il Vice Presidente Vicario.

La Segreteria della Commissione è assicurata dal funzionario responsabile dell'Ufficio Toponomastica cui compete l'assistenza amministrativa e tecnica, nonché compiti di Segretario verbalizzante delle riunioni.

La Segreteria deve altresì garantire il collegamento fra la Commissione e gli altri organi ed uffici comunali per le attività e gli adempimenti connessi alle decisioni della Commissione.

Ogni direzione comunale, che predisponga atti o provvedimenti che abbiano riflessi in materia toponomastica, è tenuta ad inviare preventiva comunicazione e copia degli atti alla Commissione.

La Commissione potrà avvalersi della collaborazione di personalità, esperti di storia e cultura tarantina.

La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che l'ha eletta.

La Commissione è insediata dal Sindaco entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale. Ogni componente, nella seduta di insediamento, deve dare atto della conoscenza ed accettazione del presente Regolamento.

Ad eccezione del Sindaco, decade dalla V. Presidenza o dal ruolo di componente chi si assenta, ingiustificatamente, per più di 5 riunioni consecutive, come da convocazione. La decisione è assunta d'ufficio dal Sindaco o dal V. Presidente vicario e viene comunicata al diretto interessato. Analoga comunicazione viene estesa all'ente/organismo che l'ha espresso perché provveda alla sua

sostituzione.

Il componente dimissionario viene sostituito da altro componente espresso dall'ente e/o organismo che l'aveva nominato.

Ai membri della Commissione non è corrisposto alcun gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni ed a qualsivoglia attività della Commissione, stante la gratuità dell'incarico.

Spetta al Presidente, o al Vice Presidente Vicario con delega speciale e permanente, convocare la Commissione con comunicazione da inviarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza la Commissione può essere convocata con un preavviso di 3 giorni.

La convocazione deve essere inviata presso il domicilio indicato dai componenti con P.E.C. o fax. In caso di guasto delle apparecchiature elettroniche, la comunicazione deve essere inviata con lettera raccomandata nel rispetto dei termini sopra indicati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare.

Le sedute della Commissione sono validamente costituite (quorum strutturale) quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le relative proposte si intendono approvate o respinte (quorum funzionale) a maggioranza dei presenti la Commissione.

E' richiesto un quorum approvativo più elevato, i 2/3 dei componenti, nei seguenti specifici casi:

- a) per l'assegnazione di toponimi di nominativi di persone decedute da meno di dieci anni;
- b) per cambiamenti di denominazione di aree di circolazione;
- c) per denominazioni rispetto alle quali si sia evidenziato difficoltà di pronuncia o di ortografia;
- d) per casi di quasi-omonimia con altre denominazioni esistenti;

Art. 4

Compiti della Commissione e criteri per la denominazione di aree di circolazione e luoghi

La Commissione esprime parere obbligatorio e non vincolante su tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione delle aree di circolazione e di denominazione di scuole, impianti sportivi, monumenti a personaggi contemporanei e non, di edifici ed in generale località, strutture ed aree diverse da quelle di circolazione pubblica (L. 23.06.1927 n. 1188).

La Commissione non potrà esprimere alcun parere se agli atti non sarà acquisita tutta la documentazione relativa al toponimo indipendentemente dal fatto che sia riferito a persone, a nomi mitologici, ecc.

Le proposte della Commissione saranno raccolte in appositi verbali, distinti per ogni singola riunione della Commissione, numerati e datati.

Il Segretario ne dovrà curare la compilazione e la tenuta, fermo restando gli altri adempimenti di sua competenza quale l'invio al Prefetto della documentazione per il rilascio dell'autorizzazione

prevista dall'art. 1 della L. 23 Giugno 1927, n. 1188. Inoltre, nei predetti verbali dovranno risultare le decisioni assunte, le eventuali dichiarazioni di voto oltre ad atti o documenti presentati dai singoli componenti con l'intento di farne parte integrante degli stessi.

I verbali di seduta saranno controfirmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Segretario, per la redazione del verbale di seduta, potrà avvalersi di mezzi di registrazione elettronica.

Gli adempimenti di carattere topografico ed ecografico scaturenti da provvedimenti consequenziali alle riunioni della Commissione e tutti i provvedimenti adottati in materia di onomastica stradale e numerazione civica dovranno essere comunicati all'Anagrafe (art. 44 D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223).

La Commissione può costituire nel suo seno delle Sottocommissioni per casi particolari.

Per istruzione pratiche, per studi, per stesura di testi; può incaricare uno dei suoi membri di svolgere incombenze ben definite, può creare dei gruppi di lavoro senza spese per l'Amministrazione, per svolgere lavori ben definiti di interesse toponomastico tarantino.

Nell'espressione dei pareri la Commissione deve tutelare la storia toponomastica di Taranto e del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della Città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale.

Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

- a) che il toponimo, indichi esso persone, località od altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici;
- b) che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della Commissione;
- c) che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed il suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità tarantina;
- d) non apportare modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non apportare disagi ai cittadini ivi residenti;
- e) che la denominazione per le nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o zone caratteristiche;
- f) Non è ammessa la stessa denominazione per aree di circolazioni appartenenti alla medesima categoria. L'omonimia è ammessa solo quando riferita ad aree di circolazione differenti.
- g) I personaggi devono essere deceduti da almeno dieci anni così come previsto dall'art.9.
- h) La definizione delle aree di circolazione deve corrispondere alla conformazione fisica delle stesse, come di seguito semplificato:

- **Cavalcavia:** manufatto stradale, che serve a evitare l'incrocio a raso tra due strade, o tra una strada e una ferrovia, sostenendo a livello più alto il piano viabile dell'opera meno importante
- **Corso:** strada importante collocata nel centro della città;
- **Giardino:** terreno pubblico con piante da fioritura o ornamentali, con aiuole, con boschetti o prati;
- **Largo:** piccola piazza posta all'incrocio fra più vie;
- **Lungomare:** Via che corre lungo la costa del mare;
 - **Parcheggio:** Area o infrastruttura posta fuori dalla carreggiata, destinata alla sosta dei veicoli;
 - **Passeggiata:** Strada o serie di strade tranquille adibite a passeggio;
 - **Parco:** terreno pubblico piuttosto esteso, talvolta recintato e attrezzato con panchine, boscoso, con piante ornamentali ad alto fusto, spesso adibito ad usi particolari (area pic-nic giochi per bambini);
 - **Piazza:** luogo pubblico spazioso, circondato da edifici, nel quale mettono capo più strade;
- **Piazzale:** piazza, di norma con almeno un lato non edificato;
 - **Pista ciclabile o ciclo/pedonale:** parte della strada o percorso riservato al passaggio di biciclette e/o pedoni, in sede propria;
 - **Ponte:** manufatto tramite il quale una via di comunicazione può superare un corso d'acqua o una via preesistente;
 - **Rotonda:** area di circolazione contigua a giardino/manufatto a forma circolare;
 - **Sottopasso:** Opera stradale che permette di passare da una parte all'altra di una strada senza attraversarla in superficie ma passando al disotto di essa;
 - **Traversa:** strada secondaria che sbocca su una o più strade importanti e le attraversa;
- **Via:** sinonimo di strada, non o scarsamente alberata;
 - **Viale:** lunga ed ampia strada fiancheggiata da alberi, di solito dentro la città ma talvolta anche intorno ad essa, oppure via che attraversa un parco o un giardino pubblico;
- **Vialetto:** strada con le caratteristiche del viale ma di minori dimensioni;
 - **Vicolo:** via urbana stretta e di modeste dimensioni.

Il divieto di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di reperibilità per i cittadini.

Altre deroghe al punto d), che comunque escludano i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate; è possibile mediante cartelli aggiuntivi, commemorare vecchie e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.

In tutti i casi in cui la Commissione, pur non avendo accolto la richiesta di denominazione di aree, si esprime nel senso di ritenere opportuna l'apposizione di una iscrizione commemorativa, ferma restando la procedura di cui all'art. 5, l'Ufficio Toponomastica ne dà comunicazione agli interessati, rendendo loro noto, per estratto, il verbale che reca il predetto parere; il fatto che la Commissione ritenga più opportuno una lapide non obbliga l'Amministrazione a sostenere le spese ed il richiedente dovrà attivarsi in base all'art. 6.

La Commissione può suggerire all'Amministrazione comunale modalità toponomastiche

diverse dalla normale segnaletica stradale, che riguardino luoghi significativi della città.

Art. 5

Iscrizioni commemorative e toponimi dei luoghi

Anche in materia di iscrizioni commemorative, il parere della Commissione è obbligatorio.

Esso peraltro è vincolante unicamente per quanto attiene al testo delle iscrizioni medesime.

Il parere della Commissione per la Toponomastica è obbligatorio anche in merito alla tutela dei toponimi dei luoghi, rispetto ai quali la Commissione si attiene ai toponimi antichi, e della toponomastica orale, sulla base sia di prove documentarie che testimoniali; a tale scopo le denominazioni delle aree di nuova edificazione, ancorché private, dovranno essere sottoposte al parere della Commissione;

Le competenze di cui all'art. 4 della Commissione Consultiva per la Toponomastica, per quanto attiene alle Iscrizioni Commemorative si riferisce, per materia specifica a:

- a) iscrizioni lapidarie da apporre a iniziativa di privati, o di Enti diversi dal Comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili;
- b) iscrizioni lapidarie da apporre a cura e spese del Comune.

La predetta competenza non si limita all'approvazione del testo delle iscrizioni lapidarie, ma si estende anche al luogo della loro apposizione ed alle loro caratteristiche materiali ed ogni altro aspetto che sia in relazione con l'ordine e il decoro urbano, sulla scorta di quanto riferisce in proposito l'Ufficio Toponomastica.

Art. 6

Iscrizioni lapidarie e relativi obblighi

Chi propone le iscrizioni lapidarie deve garantire nella richiesta l'autorizzazione del proprietario dell'immobile e la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera, nonché la stretta osservanza dei dettati della Commissione per quanto attiene al testo.

In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali, quando questi siano necessari per altro titolo e per altre norme.

Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo particolare personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici particolari la stessa ha facoltà di raccomandare all'Amministrazione l'apposizione di determinate iscrizioni lapidarie a spese del Comune.

Art. 7

Denominazioni di strutture e aree diverse da quelle di circolazione

L'Amministrazione sente il parere della Commissione Consultiva per la Toponomastica anche per la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, edifici, lottizzazione e, in generale, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Art. 8 **Procedure per le proposte di denominazione**

Le proposte di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate dai Consiglieri Comunali, Assessori, membri della Commissione Toponomastica, Uffici del Comune e, in generale da qualunque persona fisica o giuridica, presentando la documentazione o all'Archivio Generale del Comune o direttamente all'Ufficio Toponomastica sia a mano che per posta.

Le proposte medesime possono essere generiche, ossia prevedono la sola indicazione del toponimo lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

In ogni caso, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione e/o documentazione che spieghi i motivi della proposta e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo presente i criteri di cui all'art. 4.

In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, devono essere forniti i seguenti dati:

- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- luogo e data di morte;
- professione.

Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto; infatti la Commissione può chiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta che non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successive al rigetto.

Nell'esame delle proposte di intitolazione, la Commissione esprime le proprie valutazioni sulla base della loro rispondenza agli indirizzi e criteri approvati.

La Commissione provvede a fornire comunicazione al proponente in merito all'accettazione o al rigetto della proposta di denominazione, corredata da specifica motivazione sulla decisione.

Quando, unitamente all'accettazione sia stata prevista l'effettiva attribuzione della denominazione, la comunicazione di accettazione della proposta conterrà anche l'indicazione dell'oggetto nominato.

La Commissione può approvare proposte, riservandosi di fruire dei nominativi per possibili future denominazioni.

Art. 9 **Divieti e Deroghe**

E' fatto divieto di intitolare strade o piazze pubbliche a persone decedute da meno di dieci anni (art. 2 L. 23 Giugno 1927, n. 1188).

Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. (art. 3 L. 23 Giugno 1927, n. 1188).

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici ed a benefattori (art. 3 L. 23 Giugno 1927, n. 1188).

Art. 10 **Non applicazione**

Le disposizioni del succitato Art. 9, non si applicano alle persone della famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale.

E' inoltre in facoltà del Ministero dell'Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemerito alla nazione.

Tale facoltà al fine di un più celere iter burocratico è stata delegata a decorrere dal 01.01.1993 ai Prefetti. (D.M. 25 Settembre 1992 v. nota Prefettura di Taranto Prot. 20040000066 – area II – E.L. del 04 Febbraio 2004).

Art. 11 **Competenze**

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, sono di competenza della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge (art. 48 TUEL d.lgs. n. 267/00).

Nel provvedimento deliberativo di cui al precedente comma deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica (art. 4 del presente regolamento).

Ai sensi dell'art. 1 della L. 23 Giugno 1927, n. 1188 le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto unitamente agli stralci planimetrici delle aree di circolazione interessate, per la prescritta autorizzazione (art. 4 del presente regolamento).

Gli adempimenti topografici ed ecografici sono di competenza dell'Ufficio Toponomastica.

Art. 12 **Deliberazioni d'urgenza**

La Giunta Comunale può procedere alla valutazione ed eventuale approvazione di proposte di denominazione avanzate dall'Ufficio Toponomastica o da altro Organo dell'Amministrazione Comunale, in casi di particolare urgenza, senza richiedere il parere della Commissione Toponomastica e in caso di vacanza della stessa.

Art. 13 **Modifica e Omissione di denominazione**

Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per importanti motivi seguendo le procedure indicate dal succitato Art. 11.

Il mutamento di denominazione viene di norma deciso allorché:

- a) sia necessario correggere o variare il nome, attribuito in base a valutazioni o presupposti e/o dati che in seguito sono mutati o venuti meno o risultati errati;
- b) sia pervenuta segnalazione da parte del Ministero competente in merito al sopravvenuto divieto di attribuzione di specifiche denominazioni, presenti sul territorio.

Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente (art. 41 c.4 D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223 e art. 15 del presente Regolamento).

La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato.

In caso di assenza di sbarramento, l'area deve essere comunque denominata ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 14 **Obbligo di comunicazione**

Ogni ufficio comunale competente è tenuto a trasmettere all'ufficio Toponomastica tutti gli atti o provvedimenti (in formato cartaceo e digitale) che riguardano la toponomastica.

Tale documentazione, indispensabile per un aggiornamento rapido delle basi cartografiche e per la predisposizione in tempi adeguati della documentazione utile alla Commissione Toponomastica al fine d'individuare le aree di circolazione da denominare, dovrà essere inoltrata in fase di approvazione dei progetti o in concomitanza con l'inizio dei lavori.

Contestualmente all'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione viene data comunicazione dall'Ufficio Toponomastica, attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell'Ente e agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio.

Nel caso di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti di cui all'art. 13 o di revisione generale della numerazione esistente di cui all'art. 16, l'Ufficio Toponomastica, una volta esecutiva la relativa deliberazione informa i cittadini residenti e le attività economiche interessate dando loro tutti gli elementi per tutti gli adeguamenti del caso.

L'Amministrazione inoltre adotterà ogni possibile azione ed iniziativa per attenuare il disagio provocato ai medesimi cittadini.

In questo caso l'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici è a carico dell'Amministrazione Comunale in deroga a quanto disposto dalla Legge n° 1228 del 24.12.1954 e successivo Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto n°223 del 30.5.1989 dal Presidente della Repubblica, così come tutte le variazioni relative alla residenza e le comunicazioni ad altri servizi pubblici interessati; sarà cura dell'Ufficio Toponomastica provvedere all'apposizione di idonee targhette indicanti i nuovi numeri civici.

Art. 15

Targhe Viarie e loro apposizione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente (art. 1 del presente regolamento).

Il Comune, tramite l'Ufficio Toponomastica, provvede all'apposizione di idonee targhe stradali, in occasione di nuove denominazioni stradali o al rifacimento di quelle mancanti.

Le spese per l'onomastica sono a carico del Comune (art. 10 Legge 1128/1954).

Le caratteristiche fisiche delle targhe devono essere conformi a quanto specificato dall'allegato del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - tab II.15, secondo cui le targhe devono essere con fondo bianco e scritte nere, di dimensioni variabili a seconda della grandezza della targa per consentirne la leggibilità ed una cornice perimetrale di colore blu.

Le targhe inoltre, indicanti il nome di strade, vie, piazze, viali, vicinali, contrade, e di qualsiasi altra tipologia viaria, dovranno riportare:

- Stemma o logo della Città di Taranto a colori posizionato a sinistra della targa;
- Cognome e nome trascritti per intero;
- Qualificazione della persona a cui la strada è intitolata;
- Anno di nascita e anno di morte, ovvero se la denominazione si riferisce ad un luogo o ad un avvenimento, specificazione di quest'ultimo;
- In caso di variazione di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente (art. 41 c.4 D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223).

Le targhe e tabelle onomastiche verranno collocate seguendo il criterio della più facile ed immediata visibilità nel rispetto degli articoli di codice civile, delle leggi sulla circolazione e del Codice della strada, avendo cura di non creare ostacoli o limitazioni visive ad ogni altro indicatore di viabilità, in particolare:

- almeno ai due estremi di ciascuna strada e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra ad un'altezza minima tra compresa tra i 2,50 e 3,00 m. dal suolo e alla stessa altezza, ad ogni incrocio;
- al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso;
- nelle rotonde verranno, ove possibile, posizionate su pali di sostegno di altezza non superiore a cm. 80 dal piano dell'aiuola stessa e collocate nell'arco di cerchio nel/i punto/i di maggior visibilità.

Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati (monofacciale) o su appositi sostegni (paline, pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura (preferibilmente bifacciale).

Casi speciali (Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 20.11.1974, n. 4564):

In presenza di nomi propri di strade, particolarmente lunghi, si potrà fare uso, in via

eccezionale, dell'alfabeto "stretto " minuscolo positivo.

In presenza di nomi propri di strade corti, la lunghezza del segnale sarà sempre quella minima per i vari formati, ma i termini:"via ", "piazza ", e simili, potranno essere inseriti sulla stessa riga, prima del nome proprio, col medesimo formato ridotto, ed al livello inferiore della iscrizione.

Regola generale da osservare per la composizione dei nomi, ma da rispettare con accorto esame caso per caso, è quella di inserire solo i cognomi, abbreviando i nomi alla sola iniziale. Esempi delle necessarie abbreviazioni:

via Pergolesi Giovanni Battista:	via G.B. Pergolesi
via Paolucci de' Calboli Fulcieri:	via de' Calboli F.
via della Batteria di Porta Furba:	via Batt. P. Furba
via Giovanni Stefano Bonacossa:	via G.S. Bonacossa
piazzale delle Belle Arti:	piazzale Belle Arti
piazza dei Vocazionisti:	piazza Vocazionisti
via del Fosso delle Capannelle:	via Fosso Capannelle
via in Arcione:	via Arcione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA

Art. 16
Numerazione civica - Definizioni

1. La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle singole unità immobiliari (abitazioni, uffici, negozi, locali in cui sono ubicate attività economiche, depositi, autorimesse ecc.) denominate unità ecografiche semplici.
2. L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.
3. La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice sia che avvenga in modo diretto o indiretto.
3. Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

Art. 17
Numerazione civica - Assegnazione
Regole per l'attribuzione

Al Comune compete l'indicazione del numero civico ai sensi degli Artt. 41 e 42 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo o da altri numeri con le seguenti modalità:

- il civico esterno deve essere composto da numeri arabi senza esponente oppure con esponente numerico (es. 1, oppure 1/2).
Qualora vi sia la necessità di apporre esponenti numerici, il primo numero utilizzabile sarà il 2 (es. 1/2) e poi di seguito gli altri numeri in ordine crescente.

L'esponente numerico 1 viene utilizzato solamente in particolari casi di necessità

- il civico esterno che individua un negozio o un'attività con accesso diretto deve essere costituito da un numero (anche con esponente numerico) e da un esponente letterale (es. 1/A)

Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito quale la Casa Comunale;

La numerazione delle case sparse (nelle contrade) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione a dritta o manca.

Normalmente la numerazione civica è realizzata seguendo i sotto elencati criteri:

- La numerazione deve avere origine nella parte più vicina alla sede comunale e comunque dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante

assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra;

- Con le spalle volte alla sede comunale, i numeri pari sono collocati alla destra, al lato opposto i dispari;
- Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;
- Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante;
- Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro;
- Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore, la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore;
- Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore, la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante;
- Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei punti di incrocio col confine comunale.
- Nel caso di piccoli slarghi, corti interne, traverse laterali e percorsi minori, assimilati nel loro nome all'asse principale, la numerazione civica è attribuita sul lato sinistro proseguendo la serie dispari in senso orario, e sul destro proseguendo la serie pari in senso antiorario.

Vanno numerate tutte le porte e gli accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30/05/1989, n°223, art. 42, c.1) intendendo con accessi anche i garage che danno direttamente sull'area di circolazione;

Dovranno altresì essere contrassegnati con numero civico anche i passi carrai che danno accesso a cortili o aree private anche nel caso in cui al loro interno non vi sia la presenza di unità ecografiche semplici.

Ad ogni accesso può essere attribuito un solo numero civico.

All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30/05/1989, n°223, art. 42, c.1).

Il numero civico non viene attribuito alle porte delle chiese e agli accessi dei monumenti pubblici.

Quando, invece, oltre ad accedere al monumento, si accede anche ad altre unità immobiliari, in esso ricomprese come ad esempio uffici, negozi e abitazioni, occorre assegnare il numero.

In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il

proprietario deve comunicare all'Ufficio Toponomastica, a demolizione o soppressione avvenuta, i relativi numeri civici che verranno così soppressi;

Nel caso di apertura di nuovi ingressi in fabbricati esistenti i proprietari dovranno richiedere all'Ufficio Toponomastica, con apposita domanda, l'attribuzione dei numeri civici da applicare alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi;

La numerazione degli accessi, sia esterni che interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso;

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiume, costa, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva.

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

La numerazione civica esterna può essere attribuita anche in presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza (es. campi nomadi attrezzati con caravan) o ad attività economiche purché siano recintate e provviste di un accesso all'area di circolazione.

Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate.

Pertanto, la numerazione di tali aree fa provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata nel presente regolamento.

La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina.

L'Ufficio Toponomastica può attribuire d'ufficio nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata numerazione; in caso di necessità può altresì effettuare cambi di numerazione già esistente.

Art. 18

Targhe per la numerazione civica - caratteristiche

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, (metallo, materiale lapideo o ceramica) nel rispetto delle norme vigenti che prevedono la predisposizione di un numero scuro su fondo chiaro con cornice blu.

Il Comune individua due tipi di indicatori dei civici, targhette in metallo e formelle in ceramica, la cui fornitura e posa in opera è a carico del proprietario o dell'amministratore dello

stabile.

Nelle aree di circolazione della Città Vecchia le targhette potranno essere indicate dalla Direzione Risanamento Città Vecchia - Borgo tale da essere ben contestualizzate.

Art. 19
Targhe per la numerazione civica
- apposizione -

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescenti di forma rettangolare aventi le seguenti caratteristiche:

- scrittura scura su fondo bianco e cornice blu;
- forma rettangolare: cm 12 x cm 10 (h)
- in calce potranno riportare il nome della via o piazza anche in forma abbreviata

Le targhe indicanti i numeri civici sono poste in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad un'altezza compresa tra i 2,00 e i 3,00 metri dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli e recinzioni e comunque, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Toponomastica.

I civici sulle recinzioni devono essere apposti ad una altezza da terra tale da permetterne la visibilità, a fianco dell'accesso pedonale o dove siano stati situati campanelli e cassette postali e devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

Nelle case sparse, possibilmente, oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

Art. 20
Numerazione Interna - Modalità di attribuzione

Le modalità tecnico-operative per l'attribuzione della numerazione civica interna tengono conto delle direttive ISTAT in materia, salvaguardando, ove possibile la situazione esistente.

La simbologia è costituita da:

- lettere alfabetiche maiuscole per l'individuazione di scale - porte intermedie - cancelli interni ecc.;
- numeri arabi per l'individuazione delle unità ecografiche semplici - interni.

Le unità ecografiche soggette a numerazione civica interna sono:

- l'abitazione (occupate o meno);
- il locale ad uso di attività economica (ufficio, esercizio ecc.).

I garages non sono soggetti a numerazione interna.

I numeri civici interni debbono essere composti di regola solo da un numero (es. 1); qualora sia opportuno, allo scopo di non stravolgere l'intera numerazione interna già presente in un edificio,

potrà essere anche apposto un numero interno composto da un numero e da un esponente numerico (es. 1/2).

Qualora vi sia la necessità di apporre esponenti numerici, il primo numero utilizzabile sarà il 2 (es. 1/2) e poi di seguito gli altri numeri in ordine crescente. L'esponente dell'interno non può essere alfabetico.

Si procede alla numerazione delle scale solo se, all'interno di un determinato numero civico, vi sono più scale.

Si procede altresì alla numerazione degli interni se in un determinato numero civico vi sono più interni.

Qualora un appartamento abbia due o più entrate, si appone la numerazione su tutte le porte.

L'Ufficio Toponomastica individua qual è l'interno dell'accesso principale, gli altri ingressi saranno considerati secondari.

Per accesso principale s'intende quello più utilizzato o quello dichiarato dal cittadino per la propria residenza.

Gli accessi alle unità ecografiche aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

Per unità ecografica semplice si intende l'abitazione, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o l'esercizio, cioè uno o più vani funzionalmente destinati all'attività economica (ufficio o simili).

La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.

In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

Le unità ecografiche alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

I numeri relativi alla numerazione interna devono essere indicati su targhe di materiale resistente, di dimensione di 6 x 5 cm., collocate in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.

Art. 21 Vigilanza

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono tenuti l'ufficio Toponomastica, l'ufficio Anagrafe, gli uffici dell'Urbanistica, l'ufficio Tributi e la Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza.

Art. 22 Segnalazione delle violazioni

Gli uffici di cui all'art. 21 del presente regolamento, qualora accertano eventuali inadempimenti alla disciplina toponomastica, provvedono a segnalare alla Polizia Municipale per l'attivazione dei procedimenti previsti dal presente regolamento ivi compresa l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 24, salve ed impregiudicate le sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito.

Art. 23 Sanzioni

Chiunque utilizzi numerazioni esterne ed interne difformi dalle indicazioni previste dal presente regolamento, distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 nella misura indicata nella seguente TABELLA (art. 16 comma 2 della L. 24-11-1981 n. 689), con obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte:

<i>Tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione prevista</i>
Attribuzione abusiva di numero civico pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Mancata esposizione della targhetta pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Apposizione di targhetta non regolamentare pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 500 € 50

Art. 24 Obblighi dei proprietari dei fabbricati.

A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

Con la domanda di cui al precedente il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura

del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.

La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto dalla legge (Art. 43 c.2 D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223).

Art. 25 Stradario

In adempimento a quanto previsto all'art. 45 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 l'Ufficio Toponomastica cura la compilazione e l'aggiornamento dello stradario, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Centrale di Statistica.

Lo stradario contiene l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale e dovrà essere predisposto in ordine alfabetico e riportare le seguenti informazioni minime:

- Specie dell'area di circolazione (via, piazza, vicolo, ecc.);
- Denominazione;
- Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro, estremi numeri progressivi, numeri ripetuti e i numeri mancanti;
- Sezione di censimento di appartenenza;
- Ubicazione dell'area di circolazione.

Formano parte dello Stradario comunale le planimetrie necessarie a individuare le circoscrizioni urbane (rioni e quartieri) e le contrade rurali, con i relativi gruppi toponomastici eventualmente già attribuiti. Lo Stradario comunale è aggiornato tempestivamente, a cura dell'Ufficio Toponomastica, al verificarsi di ogni modifica e di ogni innovazione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI BILANCIO E FINALI - ENTRATA IN VIGORE

Art. 26 Norma di bilancio

L'Amministrazione comunale istituisce e garantisce un apposito Capitolo di bilancio con idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento, finalizzato essenzialmente a garantire:

- il servizio di apposizione, manutenzione e rinnovo delle targhe viarie;
- la redazione e aggiornamento dello Stradario comunale e della cartografia annessa;
- il servizio di verniciatura provvisoria dei numeri civici.

L'Ufficio Toponomastica segnala, in sede di programmazione annuale, le presumibili urgenze e le necessità legate all'attuazione del Regolamento di Toponomastica.

Art. 27 Disposizioni finali

Gli atti, i provvedimenti e quant'altro prodotto dalla Commissione dovranno essere custoditi presso l'Ufficio di Toponomastica.

Copia dei verbali o altra documentazione relativa alla Commissione potranno essere rilasciati previa richiesta scritta e autorizzata dal Presidente della Commissione o, in sua assenza, da un suo delegato o dal Dirigente da cui dipende l'Ufficio Toponomastica.

Per quanto sopra e per gli altri compiti della Commissione, il parere di questa prevale su tutti gli altri espressi da altre Commissioni comunali, purché non stabilite per legge.

Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere della Commissione Toponomastica e l'eventuale decisione in difformità col parere medesimo deve essere motivata.

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica; gli è comunque fatto obbligo provvedere in occasione del Censimento Generale della Popolazione, in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ed alle disposizioni del vigente Statuto del Comune di Taranto.

Per quanto concerne le caratteristiche delle targhe toponomastiche, definite dall'art. 17, si provvederà al graduale adeguamento al momento dell'installazione di nuove targhe o tabelle e/o cartelli indicatori, o di sostituzione per deterioramento o vetustà dell'esistente.

Il presente Regolamento, dopo l'entrata in vigore, sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune di Taranto corredato dalla relativa modulistica ed è trasmesso all'UTG Prefettura di Taranto.

Art. 28
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATO A - ALLEGATO TECNICO

Richiesta della numerazione civica esterna

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili, ad avvenuta ultimazione dei lavori e contestualmente alla presentazione della richiesta di agibilità (artt. 42 e 43 D.P.R. n. 223/89 - artt. 24 e 25 D.P.R. n.380/2001), di richiedere l'attribuzione della numerazione civica esterna.
2. L'obbligo di richiedere la numerazione compete anche ai proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe relative alla numerazione esterna.
3. E' altresì obbligatorio comunicare la variazioni di accessi su aree di viabilità che comporti la soppressione di numeri civici esterni.
4. La richiesta di attribuzione e di variazione della numerazione civica va effettuata utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'Ufficio Toponomastica e resa disponibile presso gli uffici comunali interessati e sul sito web.
5. Alla stessa dovrà essere allegata la prescritta documentazione preferibilmente in formato digitale per quanto concerne gli elaborati grafici.

Caratteristiche degli indicatori dei numeri civici esterni

1. La numerazione civica deve essere riportata su supporti di materiale resistente e rigido, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono la predisposizione di un numero scuro su fondo chiaro con cornice blu.
2. Il Comune individua due tipi di indicatori dei civici, targhette in metallo e formelle in ceramica, la cui fornitura e posa in opera è a carico del proprietario o dell'amministratore dello stabile.
3. Nel caso di edifici della Città Vecchia, in fase di ristrutturazione edilizia, di un nuovo intervento o di nuova attribuzione su edifici esistenti, il proprietario o l'amministratore dovranno richiedere alla Direzione Risanamento Città Vecchia - Borgo l'indicazione del tipo di targhetta, la cui fornitura e posa in opera è a carico del proprietario o dell'amministratore dello stabile.

Apposizione della numerazione civica esterna

1. Il Comune assegna ad ogni accesso che dall'area di circolazione immette all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni o ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili) la numerazione civica.

Il numero civico deve essere applicato a un'altezza variabile da 2 a 3 metri, in posizione ben visibile dall'area di circolazione, generalmente a destra dell'accesso o a fianco della porta d'ingresso ed in modo che sia chiaramente riferita al giusto accesso, dovrà essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile e in ogni caso nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Toponomastica.

2. I civici sulle recinzioni devono essere apposti ad una altezza da terra tale da permetterne la visibilità, a fianco dell'accesso pedonale o dove siano stati situati campanelli e cassette postali.
La numerazione civica esterna va apposta a tutti gli accessi esterni, cioè a quelli che dall'area di circolazione immettono alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali, uffici, ecc.), direttamente quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione, indirettamente quando si apre, invece, su corti, cortili o aree di viabilità privata, ecc.


Caratteristiche degli indicatori dei numeri interni

1. Le targhette di numerazione interna sono acquistate autonomamente dai proprietari o dall'amministratore del condominio, seguendo per l'apposizione, le indicazioni fornite dall'Ufficio Toponomastica o per la Città Vecchia, dalla Direzione Risanamento Città Vecchia - Borgo tale da essere ben contestualizzate.
2. I numeri interni, devono essere targhette costituiti da materiale resistente e rigido.

Apposizione della numerazione interna

1. La numerazione interna riguarda le scale, gli appartamenti e tutti gli altri ambienti con ingresso indipendente destinati ad uso non abitativo (uffici, laboratori, ecc..) situati all'interno di un numero civico, dovranno essere affissi a fianco la porta di ciascun accesso.
2. L'identificazione delle scale avviene mediante lettere maiuscole; quella degli interni mediante numeri arabi.
3. La numerazione degli interni è unica e progressiva per ogni numero civico.
Va effettuata partendo dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale dell'edificio (generalmente piano terra o rialzato) verso i piani superiori; terminati i piani superiori, qualora esistessero, si procede alla numerazione dei piani sotterranei o seminterrati dal primo piano sotterraneo al secondo eccetera.
Si considerano facenti parte tutti dello stesso piano quegli interni per raggiungere i quali, da un determinato piano dell'edificio, occorre salire o scendere non più di 6 scalini.
Dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale si numerano con numeri arabi tutte le unità che hanno accesso diretto all'androne (corridoio, cortile, ecc.) percorrendo lo spazio da sinistra verso destra rispetto la provenienza dalla porta d'ingresso principale; alle eventuali scale che si dovessero incontrare durante il percorso si assegna, nell'ordine da sinistra a destra, una lettera dell'alfabeto (fig. 1).
Non va apposta alcuna lettera nel caso di scala unica.

fig.1



Qualora esistessero più scale, si numerano le unità relative a tutti i piani serviti dalla scala “A” per passare poi alla scala “B”, ricominciando la numerazione progressiva.

Per ogni piano da numerare, il criterio da adottare è analogo a quello visto per il piano terra; le unità vengono numerate nell’ordine in cui s’incontreranno percorrendo lo spazio in senso orario rispetto alla posizione di arrivo della rampa della scala sul pianerottolo (sempre da sinistra), quale che sia il senso di rotazione delle scale (fig. 2 e fig. 3).

Le numerazioni delle scale già presenti all’interno dei numeri civici e apposte secondo criteri diversi da quelli precisati vanno mantenute come erano. Quindi anche se la scala più a sinistra è (ad esempio) la “B” o la “C” non si deve procedere ad alcuna modificazione delle lettere già esistenti. L’apposizione dei numeri interni avverrà pertanto, secondo tutte le regole già indicate, a partire dalla scala più a sinistra (anche se questa non è la scala “A”).

fig.2





fig.3



Casi particolari

Caso A – Fabbricato con scala principale da cui si dipartono due scale derivate

L’attribuzione degli interni avviene come indicato nelle fig. 4 e fig. 5

fig. 4





fig. 5



Caso B – Fabbricato contraddistinto da più civici che immettono negli stessi interni

Può presentarsi il caso di un fabbricato con più ingressi (due o più numeri civici della stessa via oppure due o più umeri civici di vie diverse).

In questi casi occorre individuare l'ingresso principale e riferire ad esso la numerazione interna (**fig. 6 e fig.7**). Pertanto gli **ingressi secondari**, riferiti al civico principale, **risulteranno privi di interni**.

L'ingresso principale è quello nel quale risultano iscritti i residenti (o la maggioranza di essi) o, in mancanza di residenti, quello più usato.

fig. 6





fig. 7



Caso C – Appartamento con duplice ingresso

A due o più appartamenti comunicanti tra loro, attraverso una porta o una scala interna, si assegneranno tanti numeri interni quante sono le porte d’accesso che si aprono sul piano o sul corpo scala.

Il cittadino dovrà dichiarare a quale numero interno prendere la residenza (interno principale), gli altri ingressi saranno considerati secondari.


Caso D – Appartamento situato al piano terra ma all'interno di un vano scala

L'attribuzione degli interni si sviluppa come indicato nella fig. 8

fig. 8

V
i
a


V
i
o
l
a



Caso E – Stabile in cui esistono uno o più ballatoi

Nel caso di ballatoi intermedi a due piani dai quali si aprono accessi che, mediante scalette interne (a scendere o a salire) immettono a singole unità, dopo aver numerato, secondo le modalità già indicate, le unità interne poste al piano terra e ai piani inferiori al primo ballatoio, si attribuisce a tutti gli interni che si raggiungono da quel ballatoio **il piano del ballatoio stesso**; indi si numerano sempre da sinistra a destra tutti gli accessi che si aprono sul ballatoio (fig. 9).

fig. 9



Modalità di aggiornamento della numerazione interna

1. Quando da due o più appartamenti situati sullo stesso o su più piani, si realizza un'unica unità immobiliare, gli interni continueranno ad esistere soltanto che uno sarà quello principale mentre gli altri

saranno quelli secondari.

2. Quando da una un'unica unità immobiliare si ricavano più appartamenti, ciascuno dotato di proprio accesso indipendente, le nuove unità saranno così individuate: al primo accesso, procedendo da sinistra verso destra, verrà attribuito il numero interno già assegnato precedentemente e ai successivi lo stesso numero seguito da esponenti numerici quanti sono i nuovi accessi realizzati.

Esempio: in origine l'unità era contrassegnata dall'interno 3 e da questa unità sono state ricavate tre nuove unità:

La numerazione interna dello stabile sarà la seguente: 1- 2- 3 – 3/2 – 3/3 – 4 ecc.

3. Se due appartamenti sovrapposti sono comunicanti internamente mediante una scala diversa da quella del corpo scala, l'attribuzione degli interni è analoga al caso 1.

4. Unità non numerata all'interno di uno stabile con numerazione interna valida e progressiva, in questo caso dovrà essere attribuito il numero immediatamente precedente seguito da esponente numerico (ad esempio l'unità mancante è posta tra il 3 e il 4 verrà attribuito l'interno 3/2), con l'unica eccezione per l'unità posta prima dell'interno 1, alla quale sarà assegnato il numero 1/2.

Nota bene: **Per unità immobiliare non numerata** si intende l'accesso sprovvisto di qualsiasi indicatore (in materiale resistente e rigido).

5. Fabbricato composto da un vano scala (al cui interno vi sono più unità immobiliare) da una o più unità poste al piano terra ma al di fuori del corpo scala:

A - Fabbricato che sorge sulla pubblica via con una o più unità situate a piano terra i cui ingressi sono sulla via e indipendenti dal corpo scala pur mantenendo lo stesso numero civico.

B - Fabbricato identico al punto precedente ma sorge all'interno di una recinzione ben definita (es. villa) con unico numero civico apposto sul cancello.

Caso A:

si dovrà fare segnalazione all'ufficio toponomastica in quanto alle unità ubicate a piano terra al di fuori del corpo scala verrà attribuito un proprio numero civico.

Caso B:

prima si numerano tutte le unità all'interno del corpo scala principale della costruzione quindi si procede alla numerazione delle unità esterne sempre in maniera progressiva e sempre da sinistra verso destra in senso orario, come fossero interni della stessa costruzione.

6. Interni attribuiti da destra verso sinistra

A - Gli interni sono tutti presenti

B - Gli interni sono in parte mancanti

Caso A: si confermerà la numerazione interna.

Caso B: si confermerà la numerazione da destra a sinistra e si andrà a completare con gli interni mancanti.

Pertanto le numerazioni degli interni già presenti all'interno dei numeri civici vanno mantenute come sono, tranne nel caso che, se esistono due o più scale, non risulti l'esistenza di numeri interni uguali per due diverse unità immobiliari.

ALLEGATO B - TIPOLOGIE O SPECIE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

Nelle pagine seguenti sono riportati alcuni stralci di normative ISTAT sulla cui base sono state individuate le regole del Comune.

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale, ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione.

Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Poiché la denominazione serve alla individuazione dell'area di circolazione, è da evitare che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie.

Deve essere cioè evitato che due vie oppure due piazze oppure due vicoli, ecc., abbiano la stessa denominazione, anche se una via, piazza o vicolo sia nella località abitata A e l'altra via, piazza o vicolo sia nella località abitata B.

E' ammessa, invece, l'omonimia, quando si tratta di aree di circolazione di specie diverse. Così, ad esempio, possono coesistere Via Garibaldi e Vicolo Garibaldi, Via Cavour e Piazza Cavour, Salita Goldoni e Largo Goldoni, Via Santo Stefano e Località Santo Stefano, ecc..

Al fine di garantire una chiara individuazione, sono state rese più restrittive, le regole inerenti alla omonimia creando, indipendentemente dal tipo o specie, due categorie in base allo sviluppo ovvero:

- Lineare come strada, via, viale, corso, rua, vicolo, calle, stradello, ecc
- Poligonale come piazza, piazzale, largo, ecc..

L'omonimia è possibile, indipendentemente dalla tipologia, solo in caso di diversa categoria.

Indipendentemente dalla categoria, sono possibili le denominazioni anche omonime, delle aree destinate alla circolazione esclusiva di pedoni o cicli, che siano poste all'interno di aree verdi quali parchi e giardini.

In tal caso l'omonimia è ammissibile in quanto l'attribuzione degli indirizzi (toponimo e civico) alle unità ecografiche poste all'interno di parchi e giardini verrà fatta considerando le aree di circolazione che immettono agli stessi e non le aree di circolazione al loro interno.

Le tipologie delle varie aree di circolazione hanno origini antiche e non sono mai state codificate in modo preciso da alcuna norma, le caratteristiche che distinguono una via da una strada, un viale da un corso, un largo da una piazza e così via sono da ricercare, oltre che negli usi e costumi, nella etimologia della parola ovvero l'origine storica della parola e nel concetto ad essa collegato.

Di seguito vengono elencate diverse tipologie, associando etimologia del termine e descrizione attuale.

- Calle** Dal latino *càlle* (m) che trae dalla stessa radice del greco *kèl-euthos* via, calle, sentiero, dalla radice *kal* muoversi, dirigersi. Sentiero stretto ed aspro sopra alture e monti.
Attualmente s. m. strada per lo più stretta, viottolo campestre; s. f. nome delle caratteristiche viuzze di Venezia.
- Contrada** Nell'italiano antico *contrata* secondo alcuni dal latino *con-stràta* femminile del participio passato del verbo *con-stèrnere* coprire stendendo, lastricare, quasi via *constrata* (lastricata), perduta per eufonia la S e addolcita la T in D come nella voce strada derivante dal latino *strata*. Strada di luogo abitato, ed intesi propriamente strada che si estende per molto tratto. Si usa anche ad indicare quartiere di una città come tuttora in Siena.
Attualmente s. f. rione di città medievale; strada cittadina lunga e spaziosa.
- Corso** Equivalente latino *cursus* da *currere* correre. L'atto del correre e in senso speciale quell'andare girando e rigirando che fanno le carrozze e le persone per passatempo o sollazzo per una o più vie della città, ed altresì il seguito stesso delle carrozze, che così girano.
Attualmente s. m. Movimento di persone, veicoli, animali in gruppi o cortei lungo le strade di un centro urbano in certe ricorrenze; estensivamente - Strada cittadina ampia e molto frequentata; Strada ove è consuetudine sociale andare a passeggiare in certe ore del giorno.
- Largo** Equivalente latino *làrgus*, greco *dolichòs* e sanscrito *dirghàs*, radice *dhargh-* esser saldo che equivale a aver larga base.
Ampio; copioso, abbondante.
Attualmente s. m. piccola piazza posta all'incrocio di più vie.
Derivazioni *allargàre*, *slargàre* da cui **Slàrgo** che attualmente significa punto in cui si allarga una strada, un terreno o simile.
Nel nostro comune viene prevalentemente utilizzato il termine largo al quale sono associate le due definizioni ovvero piazzetta o punto dove si allarga l'area di circolazione.
- Piazza** Dal latino *platèa* e dal greco *plateia*, strada larga, piazza e questo da *platys*, largo, ampio, spazioso. Spazio grande e sgombro per lo più circondato da edifici.
Attualmente s. f. area più o meno vasta circondata da edifici e in cui convergono più strade; Spazio libero, luogo esteso e sgombro.
- Ruga o Rua** Dialecto sardo *ruga* e napoletano *ruva*, *rua* equivale al latino barbaro (medievale) *ruga* e *rua* dal classico *ruga*, *ruga*, *crespa* e che più tardi deve aver preso il significato di solco, da cui il significato di strada; dal latino *ruga* per *vrug-a* che propriamente vale piega, da una radice indo-germanica *varg-*, *vrag-* piegare, torcere onde il sanscrito *vrg-inas* ritorto equivalente forse anche al greco

raibòs per fraig-bòs curvo, piegato.

- Strada** Dal latino stràda (più anticamente stràta) sottintende via che propriamente vale distesa, spianata, indi via maestra, lastricata, da stràtus. Equivale al greco stratòs, sanscrito strtas participio passato di stèrnere stendere e indi render piano, appianare. Lunga striscia di terreno resa piana e soda, che gli antichi usavano lastricare per andare da luogo a luogo; questa voce si scrive in italia fin dall'877.
Attualmente s. f. tratto di terreno, generalmente spianato o lastricato, che permette la comunicazione fra più luoghi; Via.
Derivano: Stradello o stradella.
- Via** Equivale al latino via e più anticamente vèa per veha, risponde al sanscrito vaha-, dalla radice vagh-, vah- muovere, andare, che spicca nel latino vèhere condurre. Lo spazio su cui si va a piedi o in carrozza che conduce da un luogo a un altro. Differente da: Strada, che designa specialmente le vie mantenute a pubbliche spese; Sentiero, che è in campagna, più stretto e non basta al passaggio dei carri; Calle, che più spesso dicesi dei passi angusti e difficili dei monti; Vicolo o Chiasso, che sono strette viuzze nell'abitato. Attualmente s. f. striscia di terreno, generalmente lastricata che collega diversi punti di un centro abitato o diversi abitati fra loro e consente il traffico; sentiero, passaggio, percorso.
- Viale** Equivale al latino viàlem da via, strada; sostantivo stradone spesso aprico (detto di luogo aperto, esposto cioè ai raggi del sole e quindi vago e diletto) ed ombroso, che in campagna si lascia incolto per comodo e diletto del passeggiare.
Attualmente s. m. strada larga e, di regola, alberata.
- Vicolo** Dal latino viculus diminutivo di vicus (più anticamente vèicus propriamente casamento, aggregato di casa) nella città quartiere, rione, in campagna villaggio, borgo. Borgo, Terra, poi strada angusta come quella di un villaggio altrimenti Chiasso e più comunemente Vicolo.
Attualmente s. m. Via urbana di dimensioni modeste.

ALLEGATO C - REGOLE DELLA NUMERAZIONE CIVICA PER TIPOLOGIA D'AREA DI CIRCOLAZIONE

Nelle pagine seguenti vengono riportati stralci delle normative ISTAT sulla cui base sono state costruite le regole del Comune, che, con aggiustamenti vari nel corso degli anni, sono state perfezionate al fine di coniugare le esigenze:

- di individuazione delle unità prevista ai fini statistici;
- di gestione amministrativa dell'ente.

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale, ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione.

Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.):

- direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione;
- indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

Nell'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

- a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato e i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra.
Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quel e che, comunque, vanno dal centro

verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale per le vie con andamento anulare (strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo ad esse), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato;

b) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

In funzione dell'espandersi delle gestioni informatiche dall'anno 1981 (istituzione della numerazione interna richiesta da ISTAT ed inizio dell'informatizzazione) ad oggi, l'indirizzo, chiave territoriale presente nella maggior parte delle banche dati, ha assunto grande importanza anche quando non evidenzia delle vere e proprie unità.

Sono dotate di indirizzo tutte le aree, impianti tecnologici e quant'altro, pur non identificabile come unità ecografica semplice, necessità di servizi (luce, gas, acqua) o posizione anagrafica (persona fisica o giuridica che sia) e quindi dell'indirizzo (ad esempio pensiline autobus, prese irrigue, ripetitori, roulotte, aree per la sosta di nomadi o giostrai, depositi all'aperto, ecc.).

Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, per quelle radiali il senso sarà dal centro verso la periferia, quelle anulari inizieranno dalla radiale ritenuta di maggiore importanza e avranno senso orario (da destra a sinistra), i civici pari sono a destra ed i dispari a sinistra.

Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale la numerazione partirà dalla strada principale d'accesso, avrà andamento antiorario (da sinistra a destra) e sarà progressiva senza distinzioni fra pari e dispari.

I larghi pur avendo sviluppo poligonale vengono numerati come le aree di circolazione a sviluppo lineare dove siano considerati prosecuzione di queste.

I tratti di area di circolazione che si staccano da quella principale finendo ciechi vengono definiti penetrazioni, mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.

ESEMPIO DI NUMERAZIONE PER AREA DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO LINEARE

25

27

1 5 17 19 29 35 41

Via Italia

2 8 18 22 28 40

ESEMPIO DI NUMERAZIONE PER AREA DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO POLIGONALE LARGHI

23 27 31 33

35

17 **Largo Rossi** 37

3 9 13 39 43

Via Rossi

4 10 14 18 22 26 34 36 40 44

19 21 23 25 29

1 5 7 11 33 41

Via Rossi Largo Rossi Via Rossi

2 10 32 40

18 26

ESEMPIO DI NUMERAZIONE PER AREA DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO POLIGONALE PIAZZA

1 2 3 4 8 9 10 14 17 20 21 22 23

24

25

12 2

Piazza Bianchi Via Verdi

11 5

30

31

33

52 49 48 47 44 43 42 39 38 37 34

ALLEGATO D - METODOLOGIE PER LA NUMERAZIONE CIVICA DIRETTA ED INDIRETTA E REGOLE PER LA NUMERAZIONE INTERNA

Ad introduzione degli argomenti del presente allegato, vengono riportati di Seguito alcuni stralci di normativa sulla cui base sono state regolamentate le tecniche di numerazione applicate dal Comune.

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.):

- direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione;
- indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

L'adozione del sistema metrico, che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, può essere decisa in base alle caratteristiche dell'area di circolazione.

Nel caso di numerazione ordinata secondo la successione naturale dei numeri, si deve seguire il criterio di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; si potrà derogare a tale discriminazione ed adottare il criterio della numerazione unica progressiva, quando esso si palesi più conveniente, ad esempio quando le case siano ubicate in prevalenza su un solo lato della strada.

Nel caso di numerazione ordinata secondo il sistema metrico, al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità, quando ne sia il caso.

Le case situate sugli spazi adiacenti alle strade dovranno essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad essa più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza del punto più vicino della strada, che deve essere determinato mediante targa, montata su palo, esprimente la distanza del punto di riferimento prestabilito.

Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza dovrà essere aggiunta una

lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.

Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

I Comuni possono fare a meno di apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno (normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi) in occasione dei lavori agricoli.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

.....Omissis, il Comune dovrà aver cura di mantenere costantemente al corrente la numerazione civica.

La necessità dell'aggiornamento può verificarsi per apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici.

In aggiunta alle cause anzi citate è evidente, altresì, che la chiusura di accessi o le demolizioni di fabbricati possano determinare una situazione tale che renda necessario rinnovare la numerazione civica di una via, di un quartiere o addirittura dell'intero Comune.

L'aggiornamento e il rifacimento di cui sopra ricorrono nei centri abitati dotati di regolare rete stradale e all'esterno di essi ove la numerazione sia stata ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico.

Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno.

L'insieme dei simboli in questione - numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi - costituisce la numerazione interna.

Ciò premesso, gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi); a meno che, nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale), non sia ritenuto preferibile contrassegnarli con una numerazione unica.

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente.

Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnate con una serie unica e indistinta per tutti i cortili, non è

necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso di scale o di unità ecografiche semplici contrassegnate da serie di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri romani).

La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

Numerazione civica e interna – attuale gestione

La numerazione civica ed interna, nata come riferimento certo per l'individuazione degli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, laboratori, negozi, ecc..), ha mutato nel corso degli anni la propria valenza e oggi, acquisisce funzioni ben più ampie ovvero:

- individua, oltre agli accessi principali che immettono alle unità ecografiche semplici le strutture o impianti tecnologici che, ai fini della gestione amministrativa, necessitano di essere individuate sul territorio in modo certo;
- costituisce una delle principali chiavi di riferimento per la gestione dei dati nei principali archivi comunali informatizzati;
- è inoltre la più importante chiave di riferimento per la georeferenziazione dei dati sul territorio (Sistema Informativo Territoriale).

L'uso di nuovi sistemi informatici per la gestione amministrativa degli enti locali, ha quindi fatto sì che l'indirizzo (via, civico/esponente, scala/interno) abbia assunto notevole importanza quale riferimento certo per l'archiviazione e gestione informatica dei dati presenti negli archivi comunali e di altri enti collegati al SIT comunale.

ALLEGATO E - INFORMATIVA ISTAT DEL 06.05.2014 - PRECISAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI INSERIMENTO E VALIDAZIONE DEI DATI TOPONOMASTICI IN ANSC



Informativa del 6 maggio 2014

PRECISAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI INSERIMENTO E VALIDAZIONE DEI DATI TOPONOMASTICI (STRADARI E NUMERI CIVICI) IN ANSC, TRAMITE L'UTILIZZO DEL "PORTALE PER I COMUNI"

(rif. Portale per i Comuni dell'Agenzia delle Entrate – Gestione della toponomastica)

Aspetti generali

Nelle attività di consolidamento, aggiornamento e validazione dello stradario si raccomanda di verificare anche i toponimi che nello stato proposto assumono la condizione di **Approvato e Preapprovato**.

IMPORTANTE: Si fa presente che l'elenco delle specie di area di circolazione (dug) disponibili sul Portale per i Comuni sono quelle risultanti dall'integrazione delle fonti utilizzate e non quelle riconosciute come valide nel dizionario nazionale delle dug. Tutte le specie a uso locale saranno validate dall'Istat previa definizione da parte del Comune proponente e strettamente attinenti alle aree di circolazione. Non sono ammessi nello stradario toponimi di luoghi che non sono riferiti a aree di circolazione.

A. Denominazione da delibera

Il nome proprio delle aree di circolazione deve essere registrato con la dizione utilizzata in delibera nel campo *Denominazione da delibera*, tale denominazione verrà anche utilizzata nelle visure catastali. La specie di area di circolazione (via, viale, piazza, lungomare, traversa, eccetera) deve essere registrata nel campo *DUG*. Se in delibera c'è un palese errore in quanto sono state trascritte parole abbreviate prive di punto, nella denominazione da delibera si dovrà inserire tali elementi con il punto (va inserito "S." e non "S" per indicare l'abbreviazione di "San", "G." e non "G" per indicare l'abbreviazione di "Giuseppe", ecc....).

Es.: se la denominazione presente in delibera è Via S Giuseppe

Nel campo DUG registrare: **VIA**

Nel campo *Denominazione da delibera* registrare: **S. GIUSEPPE**

Nel caso in cui il toponimo da delibera riporta specificazioni della denominazione, oppure pseudonimi

riferiti a persone a cui è intitolata l'area di circolazione, o indicazione della precedente denominazione, questi **non dovranno essere registrati**. Es.:

Via A. Moro – Politico
Via A. De Curtis (Totò)
Piazza della Repubblica già Piazza Esedra

Nel campo Denominazione da delibera saranno registrati:

Via A. Moro
Via A. De Curtis
Piazza della Repubblica

B. Denominazione completa

Qualora la denominazione deliberata non sia in forma estesa, nel campo *Denominazione completa* sarà necessario esplicitare gli eventuali termini registrati in modo puntato nel campo *Denominazione da delibera*, inserendo anche le eventuali parti della denominazione non presenti in delibera. La registrazione



del toponimo in forma estesa deve rispettare le regole definite nella successiva sezione dell'informativa - NOTE DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLO STRADARIO.

Es 1.: V. G. Garibaldi (da delibera)

Nel campo DUG registrare: **VIA**
Nel campo *Denominazione completa* registrare: **GIUSEPPE GARIBALDI**
Nel campo *Denominazione da delibera* registrare: **G. GARIBALDI**

Es 2.: Via Garibaldi (da delibera)

Nel campo DUG registrare: **VIA**
Nel campo *Denominazione completa* registrare: **GIUSEPPE GARIBALDI** (o a seconda dei casi **ANITA GARIBALDI, BRIGATA GARIBALDI, ecc..**)
Nel campo *Denominazione da delibera* registrare: **GARIBALDI**

Es 3.: S.S. BERGAMINA (da delibera)

Nel campo DUG registrare: **STRADA STATALE**
Nel campo *Denominazione completa* registrare: **472 BERGAMINA**
Nel campo *Denominazione da delibera* registrare: **BERGAMINA**

Nel primo esempio le lettere puntate "V." e "G." sono state portate in forma estesa.

Nel secondo esempio è stato aggiunto il nome "GIUSEPPE" non presente in delibera.

Nel terzo esempio per completezza della denominazione è stato aggiunto il codice identificativo della strada statale non presente in delibera.

C. Denominazione località

Nel caso in cui il toponimo trascritto in delibera riporta la località dove è collocata l'area di circolazione, il nome della località deve essere registrato nel campo *Denominazione località*.

Es 1.: V. G. Garibaldi-Le Cenate (da delibera)

Nel campo DUG registrare: **VIA**

Nel campo *Denominazione completa* registrare: **GIUSEPPE GARIBALDI**

Nel campo *Denominazione da delibera* registrare: **S. GIUSEPPE**

Nel campo *Denominazione località* registrare: **LE CENATE**

D. Inserimento toponimi

Prima di inserire nuovi toponimi accertarsi che non siano già presenti nello stradario anche se registrati con piccole differenze. Nel caso rettificare la denominazione presente facendola corrispondere a quella intesa dal Comune.

E. Collegamento toponimi

Verificare eventuali denominazioni duplicate e collegarli tra loro, scegliendo come toponimo capofila quello più completo. Es:

VIA DEI TULIPANI (*toponimo capofila*)

VIA TULIPANI (*toponimo collegato*)



F. Termine stabilito per il completamento delle attività di validazione dei toponimi e dei numeri civici

Per motivi tecnici, per alcuni Comuni si è creato un lieve ritardo nel caricamento dei dati sul Portale per i Comuni, rispetto alla data di *“Inizio attività”* prevista nell'allegato 1 alla nota Istat del 15 gennaio 2014 (Protocollo n. 912/2014/P).

Per tali Comuni il termine *“Fine attività”* indicato nel citato allegato 1 è da intendersi posticipato di un numero di giorni pari al ritardo con cui i dati sono stati caricati sul Portale per i Comuni.

Sono computati come giorni di proroga anche quelli di attesa per il rilascio del *“nulla osta”* da parte di Istat da quando il Comune ha effettuato *l'attestazione di completamento delle attività* di lavorazione dei toponimi.



NOTE DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLO STRADARIO

(rif. Circolare Istat n. 912/2014/P del 15 gennaio 2014)

(rif. Regolamento Anagrafico - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Istruzioni per l'ordinamento ecografico di onomastica stradale e numerazione civica)

Aspetti generali

Per favorire i Comuni nello svolgimento delle attività richieste dalla circolare Istat n. 912/2014/P si indicano, di seguito, ulteriori chiarimenti in merito alle regole di standardizzazione ed alla corretta modalità di inserimento delle informazioni nello stradario comunale.

Il Comune deve deliberare le nuove denominazioni delle aree di circolazione in modo esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio e in caratteri maiuscoli (Esempio: VIALE ALESSANDRO MANZONI). Inoltre, le denominazioni inserite non dovranno contenere abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura, evitando errori di ortografia o refusi di battitura.

Qualora il Comune rispetti le indicazioni suddette, si avrà una perfetta coincidenza tra la denominazione presente in delibera e quella presente nello stradario comunale, in caso contrario, l'adeguamento alle modalità tecniche indicate per la standardizzazione e la normalizzazione della "denominazione estesa":

- non rendono necessaria la sostituzione della cartellonistica stradale o delle targhe indicanti le denominazioni già deliberate non in forma standard. Tuttavia, nei casi in cui, per i più svariati motivi, sia necessario sostituire la preesistente cartellonistica, nelle nuove targhe deve essere indicata la "dizione estesa" dell'area di circolazione, anche se sintatticamente diversa da quella deliberata dal Comune;
- non comportano la sostituzione delle carte di identità ai cittadini se non su richiesta. Alla scadenza naturale delle stesse, le nuove dovranno invece riportare l'indirizzo scritto in forma completa ed estesa.

Al fine di standardizzare le denominazioni deliberate dai Comuni, sarebbe auspicabile che ciascun Comune provveda, con una o più delibere anche di carattere cumulativo, ad adeguare le denominazioni esistenti già deliberate alle regole tecniche indicate dall'Istat.

Le delibere relative alle nuove aree di circolazione o alla modifica della denominazione delle aree già esistenti devono invece necessariamente rispettare le regole tecniche sopraindicate.

Ogni variazione della toponomastica stradale o del numero civico (es. Via Giuseppe Verdi che diventa Via Giuseppe Mazzini) deve comportare l'aggiornamento dell'informazione nei vari servizi del Comune (anagrafe, tributi, edilizia, urbanistica, ecc.), la sostituzione delle carte di identità e la comunicazione agli

enti collegati previsti per legge (Prefettura, INA-SAIA, Agenzia delle Entrate, INPS, Motorizzazione Civile, ecc.). Le stesse considerazioni di cui sopra sono valide per tutti i documenti ufficiali in uso presso il Comune

che contengano dati toponomastici.

L'archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANNCSU - previsto dall'art. 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179), ha come obiettivo quello di essere un registro toponomastico di riferimento per tutti gli enti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, di costituire la fonte primaria per la validazione degli indirizzi dell'istituendo archivio dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), di cui all'art. 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Gli indirizzi presenti in ANPR dovranno corrispondere a quelli di ANNCSU.

IMPORTANTE: Si fa presente che l'elenco delle specie di area di circolazione (dug) sono quelle presenti nel dizionario nazionale delle dug. Tutte le specie a uso locale saranno validate dall'Istat previa descrizione da parte dell'Ente proponente e strettamente attinenti alle aree di circolazione. Non sono ammessi nello stradario toponimi di luoghi che non sono riferiti a aree di circolazione.



1. Elementi del toponimo stradale (odonimo)

Ogni area di circolazione è distinta dal **Toponimo** stradale. Questo è costituito dalla **specie** (DUG - Denominazione Urbanistica Generica) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, campiello, salita, eccetera) e dalla **denominazione** (DUF - Denominazione Urbanistica ufficiale) che può comprendere l'eventuale complemento alla specie (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come dei, di delle, la, il, eccetera: ad es. VIA DEI TULIPANI) e l'eventuale complemento alla denominazione (esempio i titoli onorifici per i nomi propri: ad es. VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA).

2. Riconoscibilità univoca del toponimo stradale

Il riferimento di ciascuna denominazione dello stradario deve essere inequivocabilmente identificabile, (persona, data, luogo geografico, nome legato a particolari tradizioni storiche o usanze dei luoghi, eventi e fatti storici, nomi che fanno riferimento a specie della fauna e della flora, ecc.). Ad es. la sola denominazione Garibaldi non è corretta in quanto non permette di individuare a chi si riferisce, infatti potrebbe essere relativa a: GIUSEPPE GARIBALDI, ANITA GARIBALDI o BRIGATA GARIBALDI. La denominazione VENETO fa riferimento alla regione geografica come ente territoriale e non a ricordo della battaglia di VITTORIO VENETO come in alcuni casi si vuole intendere.

3. Denominazioni riferite a persone

Le aree di circolazione intitolate a personaggi storici o contemporanei, internazionali, nazionali o locali, dovranno contenere prima l'indicazione del nome e a seguire il cognome, ad es. VIA ALDO MORO.

4. Titoli onorifici, religiosi e qualifiche professionali

Le aree di circolazione intitolate a personaggi storici o contemporanei, nazionali o locali, dovranno contenere prima l'indicazione di eventuali titoli onorifici o qualifiche professionali (se presenti), poi il nome ed in seguito il cognome, ad es. VIA GENERALE GIUSEPPE ARIMONDI o VIA MARESCIALLO LUIGI CADORNA o VIA MONSIGNORE ARDUINO TERZI. Stessa cosa per le aree di circolazione intitolate a figure religiose, precedute dall'attributo DON (es. VIA DON GIOVANNI MINZONI) o PAPA (es. VIA PAPA PIO DODICESIMO) o

PADRE (es. VIA PADRE VICINIO DA SARSINA). La presente regola vale solo quando i titoli onorifici o le qualifiche professionali sono riportati in delibera.

5. Denominazioni riferite a fratelli e sorelle

Le aree di circolazione intestate a "Fratelli" (es. VIA FRATELLI ROSSELLI) o "Sorelle" (es. VIA SORELLE TETRAZZINI), possono essere registrate riportando solo il sostantivo e il cognome.

6. Denominazioni riferite a santi

Le aree di circolazione intitolate ai santi dovranno essere registrate come se il prefisso San, Sant', Santo, Santa facessero parte integrante del nome, ad es. VIA SANTO STEFANO. Nel caso di ambiguità come per Sant'Antonio che può riferirsi a personaggi diversi si dovrà specificare nella denominazione a quale santo è realmente titolata la strada: ad es. VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA o VIA SANT'ANTONIO ABATE.



7. Denominazioni riferite a monumenti

Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, artistiche, ecc. che contengono un nome proprio di persona, devono essere registrate secondo la denominazione dell'opera stessa e non del personaggio a cui è riferita potendo così omettere il nome o il cognome: ad es. VIA ARCO DI COSTANTINO, LARGO VILLA MASSIMO.

8. Denominazioni con pseudonimi

Nel caso di aree di circolazione intitolate a personaggi noti anche con uno pseudonimo, la denominazione dovrà riferirsi unicamente al nome reale o allo pseudonimo. Lo pseudonimo o altre specificazioni possono essere indicate sulla cartellonistica stradale o sulle targhe. Es. PIAZZA MICHELANGELO MERISI DETTO IL CARAVAGGIO dovrà essere registrato con una delle seguenti opzioni:

PIAZZA MICHELANGELO MERISI

oppure:

PIAZZA CARAVAGGIO

O come per il caso di VIA GIOVANNI ERMETE GAETA DETTO E. A. MARIO, la registrazione dovrà essere:

VIA GIOVANNI ERMETE GAETA

oppure:

VIA E A MARIO

9. Denominazioni fittizie

I toponimi riferiti agli indirizzi fittizi utilizzati per registrare in anagrafe i senzatetto o i senza fissa dimora, non devono far parte dello stradario in quanto non corrispondono a un'area di circolazione fisicamente presente nel territorio comunale. Esempi di toponimi generici: VIA DELLA CASA COMUNALE, VIA DIMORA SCOSCIUTA, VIA SENZA FISSA DIMORA, ecc.. Anche quando i toponimi fanno riferimento a nomi propri di persona come ad es.: VIA MODESTA VALENTI a Roma o VIA REMO CERINI a Pistoia.

10. Toponimi con indicazione della precedente denominazione

Nei casi in cui al toponimo è associata la denominazione che l'area di circolazione aveva prima dell'attuale, essa dovrà essere omessa dalla registrazione. Es: PIAZZA DELLA REPUBBLICA (GIA' PIAZZA ESEDRA) deve essere registrata solo come PIAZZA DELLA REPUBBLICA. Le precedenti denominazioni o altre specificazioni possono essere indicate sulla cartellonistica stradale o sulle targhe.

11. Località e ubicazione in cui ricade l'area di circolazione

Il nome della località dove è collocata l'area di circolazione, deve essere registrato (quando strettamente necessario) in un campo specifico "Denominazione località".

Qualsiasi altro riferimento o specificazione sulla ubicazione dell'area di circolazione non dovrà essere presente nel toponimo. Nel modello Mod. AP/8 riferito all'art. 45 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 - REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – l'ubicazione dell'area di circolazione è riferita a un campo specifico che in questa occasione non viene richiesto.



12. Toponimi con presenza di caratteri speciali

Nelle denominazioni non è previsto l'utilizzo di caratteri speciali a meno dell'apice (^) per le lettere accentate o parole apostrofate e del trattino di unione (-). Eventuali caratteri speciali sono ammessi solo dalla dizione in lingua nei Comuni in cui è riconosciuto il bilinguismo.

13. Toponimi con presenza di trattino d'unione

Nelle denominazioni l'impiego del trattino deve essere utilizzato solo nei seguenti casi:

- Denominazioni con nomi di località che indicano origine e destinazione dell'area di circolazione, es.

AUTOSTRADA A13 PADOVA-BOLOGNA;

- Denominazioni riferite a una sola persona il cui "Nome" di famiglia è composto da due cognomi, es.

VIA CARLO DONAT-CATTIN oppure VIA ANTONIO MARIA VASSALLI-EANDI. Questa regola non deve essere applicata ogni qualvolta la denominazione, riferita a una persona, presenta due cognomi, ma solo quando il Comune ne ravvede la necessità e ha gli strumenti per attestare l'unione dei due cognomi, (atti di delibere o di trascrizione anagrafica);

- Denominazioni riferite a date complete (giorno mese e anno) dove il giorno indicato è maggiore di

uno, es VIA 8-9 MAGGIO 1848;

- Denominazioni che riportano periodi identificati da due diversi anni (come per anno di inizio e fine

di un evento), es. VIA CADUTI DELLA GUERRA 1915-1918.

Il trattino deve essere registrato sempre privo di spazi.

Quando la denominazione è riferita a due o più persone distinte o a due luoghi non riferiti a origine e destinazione, l'uso del trattino non è previsto. I nomi propri di persona e dei luoghi possono solo essere legati da una congiunzione semplice "e" ("ed"), es. VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO o VIA ESULI ISTRIANI E DALMATI.

14. Specificazioni del toponimo

Tutte le specificazioni delle denominazioni che si riferiscono a fatti, luoghi, date dell'evento, sostantivi generici di persona o caratteristiche che servono a meglio rappresentare l'intitolazione dell'area di circolazione non devono essere riportate nella denominazione registrata in archivio, ad es. Via Palestro – battaglia di indipendenza 31 maggio 1859, da registrare solo come VIA PALESTRO; Via 25 aprile – giorno della liberazione, da registrare solo come VIA VENTICINQUE APRILE; Via John F. Kennedy – Presidente Stati Uniti, diventa VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY; Via A. Moro – politico, diventa VIA ALDO MORO; Via delle Beccacce – zona di migrazione, diventa VIA DELLE BECCACCE. Le stesse specificazioni vanno bene se inserite nella cartellonistica stradale o sulle targhe.

15. Indicazione delle date

Per le aree di circolazione che riportano date complete espresse con giorni, mesi e anno in numeri arabi, nella denominazione il giorno e l'anno sono registrati attraverso la numerazione naturale (1, 2, 3, ecc.), mentre il mese con caratteri alfabetici (gennaio, febbraio, ecc.). Es. VIA 18 AGOSTO 1944.

Per le aree di circolazione che riportano date o parte di esse espresse in numeri romani, nella denominazione i numeri vanno esplicitati: in lettere se è assente l'anno, ad es. Viale IV Novembre è scritto VIALE QUATTRO NOVEMBRE; in cifre se è presente anche l'anno, ad es. Via XVIII Agosto 1944 è registrato come VIA 18 AGOSTO 1944. Il mese è sempre scritto con caratteri alfabetici.



Per le aree di circolazione che riportano date composte solo da giorni e mese, nella denominazione il numero va esplicitato in lettere: ad es. Via 25 Aprile è scritto VIA VENTICINQUE APRILE.

Per le aree di circolazione che riportano date composte solo da mese e anno, nella denominazione il mese va esplicitato in lettere e l'anno in numeri arabi: ad es. VIA MAGGIO 1898.

Per le aree di circolazione che riportano la contrazione dell'anno (con o senza apostrofo), nella denominazione l'anno va esplicitato in cifre e in forma estesa, ad es. Via Italia '61 è scritto VIA ITALIA 1861. L'unico caso escluso è la denominazione riferita a RAGAZZI DEL 99 il cui anno è scritto in forma abbreviata ma senza apostrofo.

16. Indicazioni numeriche

Quando in una zona delimitata (località, quartiere, rione, ecc.) una serie di aree di circolazione non hanno una denominazione univoca ma sono identificabili da una numerazione, si procede ad inserirla nelle seguenti due modalità:

all'inizio della denominazione. Quando si vuole utilizzare l'indicazione numerica nella forma ordinale (primo, secondo, ecc.). La forma ordinale dei numeri può riferirsi solo alle seguenti specie: STRADA, VIA, TRAVERSA, VICO e VICOLO. Es.

<u>Specie</u>	VIA
<u>Denominazione</u>	PRIMA BANDIERA

alla fine della denominazione. Quando si vuole utilizzare l'indicazione numerica nella forma cardinale (uno, due, ecc.). Adottabile per le denominazioni di aree di circolazione di qualsiasi specie. Es.

<u>Specie</u>	VIA
<u>Denominazione</u>	BANDIERA UNO

La numerazione naturale (1, 2, 3, ecc.) e la numerazione romana (I, II, III, IV, ecc.) devono essere ricondotte

a una delle due modalità sopra descritte.

Se l'indicazione è riferita alla successione numerica assegnata a aree di circolazione che si diramano da strade di ordine superiore e la cui denominazione è riferita al nome della strada da cui si immette, il numero deve essere registrato in forma ordinale esclusivamente all'inizio della denominazione. In questo caso la forma ordinale dei numeri può riferirsi solo alle seguenti specie: STRADA, TRAVERSA, VICO e VICOLO. Es.:

<u>Specie</u>	TRAVERSA
<u>Denominazione</u>	PRIMA DI VIA DEL BECCARELLO

Le indicazioni numeriche (in forma araba o romana) quantitative o strettamente legate al nome proprio a cui è titolata la strada e non riferite alla successione delle aree di circolazione, devono essere espresse in lettere: ad es. Via 4 Cantoni è scritto VIA QUATTRO CANTONI; Piazza Papa Giovanni Paolo II è registrato PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO SECONDO.

Nel caso l'indicazione numerica si riferisca al codice amministrativo di identificazione assegnato dall'ente proprietario o gestore dell'area di circolazione, si devono rispettare le regole stabilite al punto 20.

Si ricorda che il comma 5 dell'art 41 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 - REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – dice che nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita



una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

17. Aree di circolazione private

Ogni area di circolazione privata aperta al pubblico deve essere distinta da una propria denominazione. L'aggettivo "privata" indica la natura della titolarità della strada. In questi casi, la specie deve essere identificata esclusivamente da:

- STRADA PRIVATA
- VIA PRIVATA
- VICOLO PRIVATO
- VICO PRIVATO
- PASSAGGIO PRIVATO

Privata o privato non deve mai essere presente nella denominazione a meno che il suo significato non è legato alla titolarità dell'area di circolazione ma a altra specificazione.

Nel caso di strade private a uso pubblico il numero di identificazione della strada non deve essere registrato nella denominazione.

18. Aree di circolazione che si diramano da strade di ordine superiore con stessa denominazione

Le aree di circolazione che si immettono da strade di ordine superiore la cui denominazione è riferita al nome della strada da cui si dirama, devono riferirsi solo alle seguenti specie: STRADA, TRAVERSA, VICO e VICOLO. La modalità di registrazione dovrà essere la seguente:

<u>Specie</u>	TRAVERSA
<u>Denominazione</u>	DI VIA ANTONIO GRAMSCI

19. Parchi, giardini e luoghi di interesse

In riferimento al D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 - REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – l'Art. 41 Adempimenti ecografici riporta:

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

Per le ragioni di cui sopra, la toponomastica riferita a parchi, giardini, aiuole, pinete, monumenti, lapidi, isole, fiumi, laghi, porti, aeroporti, castelli, stazioni, punti panoramici, o di qualsiasi altro luogo pubblico non riconducibile alle aree di circolazione **non deve far parte dello stradario** ma potrebbe far parte di una lista di luoghi di interesse (ad uso interno del Comune) e non per le finalità dell'archivio ANNCSU. Invece, vanno registrate tutte le aree di circolazione interne a parchi e giardini che avessero una propria denominazione.

20. Autostrade e strade statali, regionali, provinciali e comunali

I toponimi che contengono il termine PROVINCIALE, REGIONALE, STATALE e AUTOSTRADA nella specie devono essere registrati con STRADA PROVINCIALE, STRADA REGIONALE, STRADA STATALE e AUTOSTRADA. Nella denominazione si deve riportare il codice amministrativo di identificazione (progressivo numerico



registrato nel sistema di numerazione araba) assegnato dall'ente proprietario o gestore, seguito eventualmente dal nome proprio o dal nome della località di destinazione o dai nomi delle località di origine e destinazione distanziati dal trattino. Es.:

AUTOSTRADA	A4
<i>oppure</i>	
AUTOSTRADA	A4 DELLA SERENISSIMA
AUTOSTRADA	A13
<i>oppure</i>	
AUTOSTRADA	A13 BOLOGNA-PADOVA
STRADA PROVINCIALE	217
<i>oppure</i>	
STRADA PROVINCIALE	217 DEI LAGHI
STRADA PROVINCIALE	101A
<i>oppure</i>	
STRADA PROVINCIALE	101A ALBANO-TORVAIANICA

Nel caso non si voglia indicare nella denominazione il codice amministrativo di identificazione (progressivo numerico), la specie deve essere registrata senza l'aggettivo PROVINCIALE, REGIONALE, STATALE e AUTOSTRADA. Es. la STRADA PROVINCIALE 217 DEI LAGHI diventa STRADA DEI LAGHI o VIA DEI LAGHI.

I toponimi che contengono il termine COMUNALE nella specie devono essere registrati con STRADA COMUNALE o VIA COMUNALE. Nella denominazione non è necessario indicare il codice amministrativo di identificazione.

Le indicazioni sopra riportate valgono per le aree di circolazione situate fuori dai centri abitati. Le stesse aree di circolazione che attraversano un centro abitato possono essere distinte dai tratti esterni quando si inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne. In questo caso il nome del tratto interno della strada sarà diverso dai tratti esterni. I tratti

interni sono considerati come parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando conservano le caratteristiche e le funzioni della strada esterna, laddove l'edificato si sviluppa lungo i lati della strada e non presenta soluzioni di continuità. In quest'ultimo caso conserva lo stesso nome dei tratti esterni.

21. Infrastrutture viarie

Sono da riferirsi a infrastrutture viarie che consentono lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli (Codice della strada - Cds), le seguenti specie di area di circolazione ammesse nello stradario anche come dug:

- SOVRAPASSO (sin. SOVRAPPASSO, SOVRAPASSAGGIO)
- CAVALCAVIA
- VIADOTTO
- SOTTOPASSO (sin. SOTTOPASSAGGIO)
- SOTTOVIA
- RAMPA
- RACCORDO



Sono da riferirsi a infrastrutture viarie che permettono il superamento di barriere naturali garantendone la continuità della strada, le seguenti specie di area di circolazione ammesse nello stradario anche come dug:

- GALLERIA (sin. TRAFORO, TUNNEL)
- PONTE (sin. PASSERELLA)

Per ragioni di uniformità a livello nazionale, i sinonimi posti tra parentesi è preferibile riportarli nella forma primaria non tra parentesi.

Le infrastrutture viarie sono registrate nello stradario solo quando l'area di circolazione a loro interessata ha una denominazione diversa da quella posta prima e dopo l'infrastruttura. Es.: tutte le gallerie dell'autostrada hanno un proprio nome ma la strada che le attraversa mantiene la denominazione assegnata dal gestore dell'intera tratta. In questo caso i toponimi delle gallerie non dovranno essere riportati nello stradario.

Le stesse specie di cui sopra valgono quando localmente hanno altri significati purchè attinenti a aree di circolazione. Es.: SOTTOPASSO DEI BOSCAIOLI, in questo caso la strada è riferita a un antico attraversamento utilizzato prevalentemente dai boscaioli.

22. Sentieri (o mulattiere o tratturi):

Sono da riferirsi ad aree di circolazione a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (Codice della strada). Quando denominate, le specie ammesse sono SENTIERO e TRATTURO.

23. Aree di circolazione pedonali o ciclabili

Alle aree di circolazione di esclusivo utilizzo pedonale e ciclabile a cui è stata assegnata una denominazione, nella specie deve essere registrata una delle seguenti dug:

- PERCORSO PEDONALE
- PERCORSO CICLABILE
- PISTA CICLABILE

- PERCORSO CICLOPEDONALE
- PASSEGGIATA (sin. PASSEGGIO)

Per ragioni di uniformità a livello nazionale, i sinonimi posti tra parentesi è preferibile riportarli nella forma primaria non tra parentesi.

Non sono previste in archivio le seguenti specie:

- ATTRAVERSAMENTO PEDONALE. Cds: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
- PASSAGGIO PEDONALE. Cds: parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
- PASSO CARRABILE. Cds: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
- PASSERELLA. Intesa più comunemente come struttura di tipo temporaneo o mobile adibita al transito pedonale.
- AREA PEDONALE. Cds: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad *emissioni zero* aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.



24. Strade vicinali, poderali, consortili e di bonifica

Le strade vicinali, poderali, consortili e di bonifica sono strade private minori ad uso pubblico collocate fuori dai centri abitati. Originariamente sono state costruite da enti privati, con eventuale partecipazione pubblica (consorzi di varia natura, società consortili, anche in forma di cooperativa) per permettere il collegamento dei fondi rustici. La loro denominazione deve contenere il nome proprio o il nome della località di destinazione o i nomi delle località di origine e destinazione. Non devono contenere i numeri di identificazione. In questi casi le specie ammesse sono:

- STRADA VICINALE (sin. VIA VICINALE)
- STRADA PODERALE (sin. STRADA RURALE, STRADA INTERPODERALE)
- STRADA CONSORTILE (sin. STRADA CONSORZIALE, VIA CONSORZIALE, STRADA DI BONIFICA)

Per ragioni di uniformità a livello nazionale i sinonimi posti tra parentesi è preferibile riportarli nella forma primaria non tra parentesi.

25. Parcheggi

I parcheggi sono da intendersi aree di circolazione qualora fossero di uso pubblico e realizzati su un'area a quota terreno. Nel caso il parcheggio fosse realizzato in un edificio in alzato o interrato non deve far parte dello stradario ma considerato come luogo di interesse (vedi punto 19.). Vanno, invece, registrati nei numeri civici tutti gli accessi che dalle aree di circolazione accedono all'edificio destinato a parcheggio.

Definizione di parcheggio nel Cds.: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

26. Bivi, incroci, svincoli e rotatorie

I toponimi che sono identificati dalla specie BIVIO, INCROCIO e SVINCOLO che fanno riferimento all'intersezione di strade non devono essere registrati in archivio. Le porzioni di strada che convergono al bivio o all'incrocio o allo svincolo portano il nome della stessa strada di provenienza. Sono invece

identificati in archivio come aree di circolazione distinte le rotatorie, intese come ambito di confluenza di due o più segmenti stradali senza intersecarsi. Le rotatorie vanno registrate quando hanno una propria denominazione. In quest'ultimo caso le specie ammesse sono:

- ROTATORIA
- ROTONDA

27. Specifica del TRONCO o PROLUNGAMENTO di strada nella denominazione

Quando il prolungamento di un'area di circolazione mantiene la denominazione della strada esistente, non dovrà essere specificato nella denominazione il nuovo tratto con il termine TRONCO o PRIMO TRONCO, ecc.. La stessa regola vale anche quando aree di circolazione distinte aventi la stessa denominazione sono differenziate dal termine TRONCO. Esempio, per i toponimi TANGENZIALE OVEST TRONCO PRIMO e PROLUNGAMENTO VIA PIGNA la registrazione dovrà essere:

TANGENZIALE OVEST
VIA PIGNA

Si ricorda che qualsiasi riferimento o specificazione sulla ubicazione dell'area di circolazione non dovrà essere presente nel toponimo. Nel modello Mod. AP/8 riferito all'art. 45 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 –



REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – l'ubicazione dell'area di circolazione è riferita a un campo specifico che in questa occasione non viene richiesto.

28. DUG Lungofiume, lungolago e lungomare

I toponimi riferiti alle aree di circolazione urbane che costeggiano le rive dei fiumi e dei laghi e che nella dug riportano il nome proprio del corpo idrico anteposto dal prefisso "lungo", devono formare una sola parola. Es. LUNGOPO, LUNGOTEVERE. Quando il nome proprio del corpo idrico inizia per vocale il prefisso diventa "lung" (es. LUNGARNO). La dug LUNGOFIUME, LUNGOLAGO e LUNGOMARE può essere utilizzata come specie generica per la stessa tipologia di area di circolazione.

29. DUG "case sparse" e "case" "villaggi" "borgata" "rione" "quartiere"

I toponimi con dug *case sparse* o *case*, si riferiscono alle aree di circolazione collocate nel territorio extraurbano afferenti a una località. Vista la natura generica delle specie "case sparse" e "case", non propriamente indicate a individuare una specie di area di circolazione, sarebbe opportuno sostituirle con località, frazione, contrada o nucleo. In questo modo si tiene fede alle istruzioni per l'ordinamento ecografico del Regolamento Anagrafico D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223, capitolo 3, paragrafo 6, che disciplina la viabilità esterna ai centri abitati, e che in un caso prevede come unica area di circolazione tutte le strade del territorio di ogni località.

Applicando quanto indicato, la corretta registrazione del toponimo sarebbe la seguente riportata come esempio:

Toponimo errato presente in archivio		Toponimo corretto	
CASE SPARSE	AGOGNATE	LOCALITA'	AGOGNATE
CASE	LUMELLOGNO	LOCALITA'	LUMELLOGNO

Nel caso non fosse possibile cambiare in questa occasione la specie "case sparse", deve, invece, essere necessariamente modificata la dug "CASE" in "CASE SPARSE". Applicando quanto indicato, la registrazione

del toponimo sopra riportato sarebbe la seguente:

Toponimo errato presente in archivio		Toponimo corretto	
CASE	LUMELLOGNO	CASE SPARSE	LUMELLOGNO

Altre volte la dug *case, rione, quartiere* viene utilizzata per indicare un complesso residenziale recintato formato da edifici omogenei e coevi realizzati da privati o enti previdenziali e assistenziali. Spesso tale complesso di edifici è perfettamente integrato nel tessuto urbano. In alcuni casi, invece, tale complesso è presente fuori dal centro abitato (*villaggio, borgata*). L'insieme degli edifici e delle unità immobiliari (abitazioni, uffici, esercizi e simili) interne all'area deve essere contraddistinto dai numeri civici che contrassegnano gli accessi dalle strade che delimitano tali aree. Nel caso l'area non fosse recintata, le aree di circolazione interne devono avere una propria denominazione. Qualora si voglia mantenere la stessa denominazione per tutte le strade del complesso residenziale non recintato, esse devono differenziarsi da numeri secondo la successione ordinale rispetto alla posizione. Es., il toponimo VILLAGGIO SANT'EMILIO si riferisce a un complesso residenziale in cui insistono quattro distinte strade. Se si vuole mantenere il riferimento al villaggio, le quattro strade devono essere denominate in modo distinto da numeri ordinali registrati all'inizio della denominazione:

STRADA	PRIMA VILLAGGIO SANT'EMILIO
STRADA	SECONDA VILLAGGIO SANT'EMILIO
	
STRADA TERZA VILLAGGIO SANT'EMILIO	
STRADA QUARTA VILLAGGIO SANT'EMILIO	

Le stesse considerazioni fatte per i complessi residenziali con dug "case" valgono anche per altri complessi destinati a caserme, scuole, ospedali, stazioni, ecc.

30. DUG a riferimento puntuale

Nei casi in cui la dug faccia riferimento a elementi puntuali (casa, maso, casello, malga, baita, masseria, casale, cascina, casa colonica, ecc.), questi dovranno essere ricondotti alla specie che ne classifica l'area di circolazione:

- strada, via, viale, vicolo, ecc..., per le aree di circolazione all'interno dei centri abitati;
- località, frazione, contrada, nucleo e simili per l'insieme delle aree di circolazione esterne ai centri

abitati. In questi casi il nome proprio di tali manufatti edilizi deve essere utilizzato nella denominazione qualora costituisca un riferimento per identificare il territorio circostante ad essi.

I toponimi di elementi puntuali che non sono riferiti a aree di circolazione **non dovranno** essere registrati nello stradario.

31. DUG con indicazione della posizione, o con riferimento spaziale e dimensionale

Nei casi in cui alla specie del toponimo è associato un attributo di posizione che specifica la collocazione dell'area di circolazione rispetto a un luogo di interesse o di riferimento (dietro, alta, sotto, bassa, interna, esterna, inferiore, superiore, parallela, ultima, centrale, destra, sinistra, laterale, panoramica, belvedere, ecc.) esso dovrà essere omissso dalla registrazione. La tassonomia delle dug deve fare riferimento esclusivamente alla specie generica di area di circolazione definita nel dizionario nazionale.

Stessa regola vale per gli attributi con riferimento spaziale (tratto, intorno, tronco, ecc.) o dimensionale (grande, larga, stretta, lunga, ecc).

Qualora l'attributo faccia riferimento a denominazioni storiche, endogene già in uso, che ne descrivono modi di dire, luoghi o avvenimenti celebrativi e commemorativi, deve essere contenuto nella denominazione. Es.:

Specie VIA
Denominazione SAN NAZARO ALTO

Specie VIA
Denominazione STRETTO DI MESSINA

Specie STRADA
Denominazione SANTA MARTA DI SOTTO

32. DUG con attributi qualificativi

Nei casi in cui alla specie del toponimo è associato un attributo qualificativo che ne specifica la natura temporale della realizzazione dell'area di circolazione (nuova, vecchia, antica, ecc.); o funzionale (rotabile, rurale, mulattiera, ecc.); o limitativa (chiusa, cieca, ecc.), esso dovrà essere omesso dalla registrazione. La tassonomia delle dug deve fare riferimento esclusivamente alla specie generica di area di circolazione definita nel dizionario nazionale.



Qualora l'attributo faccia riferimento a denominazioni storiche, endogene già in uso, che ne descrivono modi di dire, luoghi o avvenimenti celebrativi e commemorativi, deve essere contenuto nella denominazione. Es.:

<u>Specie</u>	PIAZZA
<u>Denominazione</u>	DELLA CHIESA NUOVA
<u>Specie</u>	STRADA
<u>Denominazione</u>	NUOVA VILLARETTO

Eccezionalmente per le sole ragioni di natura storica legate a vecchi toponimi, le specie ammesse con attributi qualificativi sono:

- VIA ANTICA
- STRADA ANTICA
- VIA VECCHIA
- STRADA VECCHIA
- VIA NUOVA
- STRADA NUOVA
- VICOLO CHIUSO
- VICO CHIUSO

33. DUG doppie

Non è previsto nel campo dug una doppia specie di area di circolazione come per i casi più comuni di seguito elencati. Si deve procedere ad utilizzare quella più significativa per specificare la singola circostanza:

<u>dug errata</u>	<u>Sostituire con</u>
<u>STRADA LITORANEA</u>	<u>LITORANEA</u>

<u>STRADA TRAVERSA</u>	<u>TRAVERSA</u>
<u>STRADA TANGENZIALE</u>	<u>TANGENZIALE</u>
<u>VIA LITORANEA</u>	<u>LITORANEA</u>
<u>VIA LUNGOMARE</u>	<u>LUNGOMARE</u>
<u>VIA TRAVERSA</u>	<u>TRAVERSA</u>
<u>VIA TANGENZIALE</u>	<u>TANGENZIALE</u>
<u>VIA CUPA</u>	<u>CUPA</u>
<u>VIA RAMPA</u>	<u>RAMPA</u>

In questo caso si dovrà optare per una delle dug indicate, portando eccezionalmente nella denominazione la specie esclusa qualora fosse strettamente necessaria alla completezza del nome della strada.

34. Dizionario nazionale delle specie di area di circolazione (DUG-ANSC)

Di seguito sono elencate le specie di aree di circolazione a carattere nazionale validate nel dizionario delle dug per il Progetto ANSC. Le specie a carattere locale saranno di volta in volta validate dall'Istat e inserite nel dizionario.

AUTOSTRADA
BELVEDERE
BORGATA
BORGO



CALLE
CASCINA
CAVALCAVIA
CIRCONVALLAZIONE
CONTRADA
CORSO
CORTE
CORTILE
DISCESA
FRAZIONE
GALLERIA
LARGO
LOCALITA'
LUNGOFIUME
LUNGOLAGO
LUNGOMARE
NUCLEO
PARCHEGGIO
PASSAGGIO
PASSAGGIO PRIVATO
PASSEGGIATA
PERCORSO CICLABILE
PERCORSO CICLOPEDONALE
PERCORSO PEDONALE
PIAZZA
PIAZZALE
PIAZZETTA

PISTA CICLABILE
PONTE
QUARTIERE
RACCORDO
RAMPA
RIONE
ROTATORIA
ROTONDA
SALITA
SCALINATA
SENTIERO
SOTTOPASSO
SOTTOVIA
SOVRAPASSO
STRADA
STRADA ANTICA
STRADA COMUNALE
STRADA CONSORTILE
STRADA NUOVA
STRADA PODERALE
STRADA PRIVATA



STRADA PROVINCIALE
STRADA REGIONALE
STRADA STATALE
STRADA VECCHIA
STRADA VICINALE
STRADELLA
STRADELLO
TANGENZIALE
TRAVERSA
VIA
VIA ANTICA
VIA COMUNALE
VIA NUOVA
VIA PRIVATA
VIA VECCHIA
VIADOTTO
VIALE
VICO
VICO CHIUSO
VICO PRIVATO
VICOLETTO
VICOLO
VICOLO CHIUSO
VICOLO PRIVATO
VILLAGGIO
VIOTTOLO

Con il Progetto ANNCSU sarà definito il nuovo Dizionario Italiano delle specie (DIDUG) e il Dizionario Italiano delle denominazioni ufficiali (DIDUF) da utilizzarsi per la nuova toponomastica stradale dall'entrata a regime dell'ANNCSU

ALLEGATO F - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regio decreto legge 10 Maggio 1923, n. 1158 Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali convertito in Legge 17 Aprile 1925, n. 473 (*);
- Legge 23 Giugno 1927, n. 1188 Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (*);
- Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (*);
- Decreto del presidente della repubblica 30 Maggio 1989, n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (*);
- Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada e successive modificazioni;
- Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modificazioni;
- In materia di classificazione delle strade le Leggi 21 Aprile 1962, n. 181 (articoli 1e 2) e 12 Febbraio 1958, n. 126;
- Decreto Presidente della Repubblica 06 Giugno 2001, n.380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- Legge 07 Agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265);
- Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Statuto del Comune di Taranto;

- Norme Istat - Istruzioni per l'ordinamento ecografico,
- Tipologie o specie delle aree di circolazione,
- Regole della Numerazione civica per tipologia d'area di circolazione,
- Metodologie per la numerazione civica diretta ed indiretta e regole per la numerazione interna.

(*) Per quelli con asterisco è riportato lo stralcio in coda

REGIO DECRETO LEGGE 10/MAGGIO/1923, N. 1158
NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI
CONVERTITO IN LEGGE 17/APRILE/1925, N. 473

Articolo 1

Le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'Istruzione pubblica per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti

Articolo 2

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1188
TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI

Articolo 1

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.

Articolo 2

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Articolo 3

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia commissione provinciale per la conservazione

dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Articolo 4

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della Famiglia Reale, né ai caduti in guerra o per causa nazionale.

E' inoltre in facoltà del Ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Omissis.....

REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228 E DPR 30 MAGGIO 1989, N. 223)

ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228 (G.U. N. 8 DEL 12 GENNAIO 1955)

.....Omissis

Articolo 9

Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.

I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale.

Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

Articolo 10

Il Comune provvede all'indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

Omissis.....

REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223)

.....Omissis

Capo VII ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI

Articolo 38 Adempimenti topografici

1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo

censimento salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 39.

2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico ed ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.
3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.

Articolo 39 Aggiornamento del piano topografico

1. A cura degli uffici di cui all'art.38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.
2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.
4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

Articolo 40 Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali

1. I comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico.

Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.

2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all'ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 39.

Articolo 41 Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Articolo 42 Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono

essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

Articolo 43 Obbligo dei proprietari dei fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso.
Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.

In essa, inoltre, dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

Articolo 44 Comunicazione da parte degli uffici topografico ed ecografico

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicitati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può avere luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Articolo 45 Stradario

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

Capo VIII REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI. ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI

Articolo 46 Revisione delle anagrafi

1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

Articolo 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc..
2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

Articolo 48 Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente

1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.
2. Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.

Articolo 49 Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni

1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.

Articolo 50 Adempimenti dell'ufficio di statistica

1. Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all'Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il controllo tecnico dei dati in esso riportati.

Omissis.....

NORME ISTAT - ISTRUZIONI PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO –

I. GENERALITA' ED ORGANI INTERESSATI

La determinazione dei contrassegni relativi alle sedi di dimora (abitazioni) e a quelle di lavoro (laboratori, negozi, uffici e simili), nonché agli edifici che le comprendono e alle aree di circolazione (piazze, vie e simili) che le servono, oltre ad essere di importanza basilare per i servizi civici, e segnatamente per l'anagrafe, è pregiudiziale ai fini della riuscita del censimento.

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di assicurare la necessaria uniformità di direttive nella determinazione di cui sopra. I relativi adempimenti, per la connessione dell'anagrafe con il censimento, devono essere assolti dagli uffici d'anagrafe, di censimento e tecnico (ove esista) in stretta colleganza tra loro.

Omissis.....

III. AREE DI CIRCOLAZIONE

5. Aree di circolazione all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.

E' necessario stabilire ed illustrare distintamente il concetto d'area di circolazione nei centri dotati di regolare rete stradale e quello delle aree di circolazione esterne ai centri stessi, per le differenti caratteristiche che le aree stesse quasi sempre presentano.

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale *ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione.*

Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una *distinta* area di circolazione.

Ai fini dell'esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni Comune deve provvedere ad un'accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione ed approvato dall'Istituto nazionale di statistica.

Poiché, come si è osservato, ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, qualora si riscontrasse che qualche spazio adibito alla viabilità risulti sfornito di un proprio nome, si deve provvedere ad assegnargliene uno, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

L'assegnazione del nome può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di strade private chiuse al pubblico.

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte a cura dell'ufficio comunale competente:

a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi (a sinistra di chi vi entra), e, per le arterie importanti dei centri con oltre 50.000 abitanti, ad ogni incrocio con altra via o piazza;

b) per ciascuna piazza e simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

E' superfluo avvertire che le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati (o su appositi sostegni, come pilastri, colonne, ecc.), nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

6. Aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale.

All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale si possono determinare due tipi diversi di aree di circolazione e precisamente:

A) area di circolazione unica per il territorio di ogni località fornita di una propria denominazione;

B) area di circolazione unica per ogni strada, compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgano case da essa servite.

E' opportuno ricordare che la normativa istituita in precedenza in materia di aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale faceva riferimento anche alle aree di circolazione uniche per il territorio di un'intera frazione geografica.

Poiché, nel tempo, è diventato obsoleto quel carattere di gravitazione economico-sociale che conferiva alla frazione geografica una sua propria individualità, viene data raccomandazione ai Comuni di far riferimento per il futuro solo alle due aree di circolazione citate.

Le due tipologie di aree di circolazione fanno riferimento alle diverse condizioni di viabilità esistenti, le quali possono variare da Comune a Comune, in dipendenza della morfologia del terreno, dello sviluppo degli aggregati edilizi, delle caratteristiche della vita sociale che vi si svolge, ecc..

In considerazione di ciò, i Comuni hanno la facoltà di adottare il tipo che ritengono più conveniente.

Ciò premesso, al fine di una esatta interpretazione ed una accurata applicazione delle istruzioni, si illustra qui di seguito, in modo particolareggiato, ciascuno dei due tipi di area di circolazione sopra citati.

A) Area di circolazione per località.

L'area in questione comprende l'insieme di tutti gli spazi destinati alla viabilità esistenti nel territorio della località abitata quale risulta delimitata sulle basi cartografiche in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione.

Sono da ritenersi escluse le aree di circolazione del centro o dei centri abitati dotati di regolare rete stradale purché soggette alle norme di cui al precedente paragrafo.

L'insieme di tutti gli spazi in questione è costituito, in sostanza, dal complesso delle strade, stradoni, carrarecce, mulattiere, sentieri e simili che quasi sempre collegano il centro o i centri abitati dotati di regolare rete stradale con i nuclei e le case sparse su di essi gravitanti.

La denominazione d'ogni area di circolazione deve essere la stessa della rispettiva località.

B) Area di circolazione per strada esterna.

Trattasi delle strade esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale. Le strade in questione, infatti, o si dipartono da uno di tali centri, o lo attraversano, o passano per il territorio del Comune senza attraversarne alcuno, o collegano due centri o due strade di ordine superiore, come nel caso di traverse o sub-traverse (cioè traverse di traverse).

E' superfluo avvertire che nel caso di strade esterne che attraversano il territorio di più Comuni, le rispettive aree di circolazione sono delimitate, ai due capi, dal confine comunale.

Ognuna di tali strade esterne, che sia stata assunta come area di circolazione a sé stante, deve comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistano case da essa servite.

Le strade di scarsa importanza (carreggiabili, carrarecce, campestri, mulattiere, piste, sentieri e simili) devono essere assimilate, *purché brevi*, agli spazi adiacenti della strada maggiore da cui si dipartono, a meno che non abbiano già una propria distinta denominazione, nel qual caso costituiscono aree di circolazione a sé stanti.

Un particolare accenno è opportuno fare in merito alle strade (di solito strade statali o di grande comunicazione) che *attraversano* più centri abitati dotati di regolare rete stradale, ufficialmente o tradizionalmente fornite di nome unico, come, ad esempio, la *Via Aurelia*, che parte da Roma e giunge a Ventimiglia, attraversando molteplici centri abitati dotati di regolare rete stradale, talvolta di notevole importanza, come, ad esempio, Genova.

I tratti di strade, all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale da esse attraversati, devono essere considerati:

a) come aree di circolazione *distinte* dai tratti esterni, quando i tratti interni s'inseriscono nel sistema di

viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne, come si verifica normalmente nei grandi e medi centri, ove di solito le strade in questione, inserendosi nel sistema di viabilità cittadina, cessano praticamente di esistere come tali, cambiano di nome e presentano una diversa pavimentazione;

b) come parti *integranti* dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna come si verifica normalmente nei piccoli centri, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenta soluzioni di continuità e, di solito, conserva il proprio nome ed ha la stessa pavimentazione dei tratti esterni.

I criteri anzidetti sono già seguiti da quasi tutti i Comuni in cui ricorrono i casi in questione, e poiché trattasi di criteri razionali e pratici, anche gli altri Comuni interessati sono invitati ad adottarli.

E' da tener bene in evidenza che nei casi in cui alla precedente lettera *a)* anche i due tratti *esterni* delle strade ivi considerate costituiscono due distinte aree di circolazione.

Ciò è della massima importanza, perché - ogni area di circolazione dovendo avere una propria denominazione (e, come vedremo tra breve, una propria serie di numerazione civica) - se i due tratti esterni costituissero un'unica area di circolazione, dovrebbero essere denominati con lo stesso nome (ed avere la numerazione civica in un'unica serie), ciò che contrasterebbe con un'agevole indicazione delle sedi di dimora.

Nel caso di cui alla lettera *b)*, invece, tutta la strada (tratti esterni e tratto interno) costituisce un'unica area di circolazione.


Nel caso infine in cui una strada esterna attraversasse nel territorio di uno stesso Comune, non uno solo, ma due o più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni al centro costituiscono altrettante distinte aree di circolazione, i tratti esterni di qua e di là dal centro più importante tra i centri attraversati devono costituire due sole distinte aree di circolazione.

Un'esemplificazione del caso in questione è data nella fig. 11, in cui, come si rileva, i tratti della strada interni al primo e secondo centro costituiscono due distinte aree di circolazione, la prima facente parte della rete stradale del centro più importante tra i due considerati, la seconda facente parte della rete stradale del secondo centro.

Il tratto esterno a sinistra del centro abitato più importante costituisce, invece, un'area di circolazione a sé stante, mentre i due tratti esterni a destra del centro abitato stesso, per quanto divisi da una soluzione di continuità (costituita dal secondo centro), costituiscono, *insieme*, una stessa area di circolazione.

A tale soluzione (apparentemente diversa, ma in sostanza analoga, se non identica, a quella relativa al caso in cui la strada attraversa un solo centro) induce la necessità di riferimento ad un solo centro abitato, per la determinazione dell'inizio della numerazione civica, come si comprenderà meglio più oltre, leggendo le istruzioni relative all'ordinamento di quest'ultima.

I Comuni nel cui territorio si verifica il caso ora illustrato (strade attraversanti più centri abitati) e che non si fossero già uniformati ai criteri ed alle norme anzidette, sono invitati ad uniformarsi, per le ragioni tecniche e pratiche già richiamate a proposito di altri casi.



Per quanto concerne la denominazione vale sempre la stessa norma adottata per le aree di circolazione interne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale e perciò anche ogni area di circolazione del tipo in questione (cioè per strada esterna ai centri abitati anzidetti) deve avere una denominazione propria.

Onde, nel caso, già considerato, della strada che attraversa più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni costituiscono aree di circolazione distinte - caso esaminato a pag. 47, lettera a) - le due corrispondenti aree di circolazione costituite dai tratti esterni devono avere denominazioni diverse, o parzialmente diverse.

Ad esempio, nel caso rappresentato nella fig. 10 della Via Aurelia che, attraversando un centro abitato perde le caratteristiche di strada esterna (anzi si fraziona in un complesso di vie) i due tratti esterni possono assumere le denominazioni di Aurelia Sud e di Via Aurelia Nord; anche nel caso, rappresentato nella fig. 11, della Via Lario che all'interno del centro principale e di quello vicino perde le caratteristiche di strada esterna, il tratto interno al centro principale ha la denominazione di Via Lario e il tratto interno all'altro centro assume la denominazione di Via Como, mentre i due tratti esterni rispetto al centro principale possono assumere la denominazione di Via Lario Sud e Via Lario Nord.

Nel caso, invece, che il tratto interno faccia parte integrante dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna - caso esaminato a pag. 49, lettera b) - questa conserva la propria denominazione sia nei due tratti esterni, sia nel tratto interno.

Ad esempio, la Via Lario Nord che attraversa un centro abitato (centro a destra nella fig. 11), mantenendo le caratteristiche di strada esterna, conserva la denominazione di Via Lario Nord anche nel tratto interno al centro in questione.

Per quanto concerne le strade diverse da quelle nazionali o di grande comunicazione, e cioè per le strade provinciali o comunali, l'assegnazione del nome alle aree di circolazione, qualora non ne fossero già fornite, dovrà essere effettuata tenendo conto, per quanto possibile, delle denominazioni localmente già in uso; in mancanza, sarebbe opportuno scegliere nomi che orientassero sull'ubicazione geografica dell'area di circolazione (ad esempio: Strada settentrionale, Strada orientale, e simili), oppure che orientassero in relazione al capoluogo di provincia o centro importante cui conducono (ad esempio, in un Comune toscano: Via Fiorentina, Via Volterrana, Via Livornese, ecc.); oppure potrebbe essere scelto il nome della zona o di qualche pubblico servizio ivi esistente (ad esempio: Via del Convento, Via della Sorgente, Via della Pineta, Via della Stazione, Via del Lago, ecc.).

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, le quali devono essere apposte, a cura del Comune, sui fabbricati o su appositi pali, pilastri, colonne, ecc.:

a) per ciascuna località: nei più importanti punti di accesso;

b) per ciascuna strada esterna ai centri abitati dotati di regolare rete stradale:

ai due estremi, ai principali incroci con altre strade e, in ogni caso, ad intervalli non superiori ad un chilometro.

7. Omonimia delle aree di circolazione.

Nei precedenti paragrafi 5 e 6 si è detto che ciascuna area di circolazione, sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, deve essere distinta con una propria denominazione.

Poiché la denominazione serve alla individuazione dell'area di circolazione, è da evitare che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie.

Deve essere cioè evitato che due *vie* oppure due *piazze* oppure due *vicoli*, ecc., abbiano la stessa denominazione, anche se una via, piazza o vicolo sia nella località abitata A e l'altra via, piazza o vicolo sia nella località abitata B.

E' ammessa, invece, l'omonimia, quando si tratta di aree di circolazione di specie diverse. Così, ad esempio, possono coesistere *Via Garibaldi* e *Vicolo Garibaldi*, *Via Cavour* e *Piazza Cavour*, *Salita Goldoni* e *Largo Goldoni*, *Via Santo Stefano* e *Località Santo Stefano*, ecc..

I Comuni, nell'effettuare la revisione generale della toponomastica sulla base dei criteri esposti nei paragrafi precedenti, devono accertare se sussistono aree di circolazione della stessa specie con identica denominazione (caso che si verifica specialmente nei comuni che hanno avuto aggregazioni di territorio) e provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione, osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica.

IV. NUMERAZIONE CIVICA E NUMERAZIONE INTERNA

8. Numerazione civica.

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

L'adozione del sistema metrico, che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, può essere decisa in base alle caratteristiche dell'area di circolazione.

In generale si ritiene che il sistema metrico ben si adatti al tipo di area di circolazione previsto alla lettera *b*) del paragrafo 6 cui, pertanto, si riferiscono le norme riportate più avanti per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.

Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

I Comuni possono fare a meno di apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno (normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi) in occasione dei lavori agricoli.

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose.

Le targhe devono essere apposte, a cura del Comune, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

Nei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, nei nuclei abitati e nelle case sparse per i quali sia stata adottata la numerazione civica per località (vedi paragrafo 10 lettera A) è consigliabile che sulle targhe sia indicato, oltre al numero civico, la denominazione dell'area di circolazione (nome della località).

9. Modalità della numerazione civica dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.

Nell'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

a) *in ogni area di circolazione a sviluppo lineare* (via, viale, vicolo, corso, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato e i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra.

Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale per le vie con andamento anulare (strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo ad esse), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire la sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato;

b) *in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale* (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne siano stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari o soltanto pari, secondo i casi; ove, però, vi sia impossibilità di costruirvene, la numerazione può essere unica e progressiva.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

10. Modalità della numerazione civica dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse.

La numerazione civica delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata secondo le modalità di seguito esposte, relative a ciascuno dei due tipi d'aree di circolazione sopra illustrati.

A) Numerazione nell'area di circolazione per località: in tale caso, la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le case esistenti nella località stessa.

B) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: in tale caso, la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e proseguire fino all'altra estremità.

Al riguardo, e con riferimento ai principali casi particolari più sopra illustrati trattando di questo tipo d'area di circolazione, occorre tener presenti le seguenti norme:

B-1) *strade che si dipartano da un centro abitato* dotato di regolare rete stradale: la numerazione deve cominciare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale;

B-2) *strade che colleghino due centri abitati*: la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante;

B-3) *strade* (di solito di grande comunicazione) *che attraversino un centro abitato* dotato di regolare rete stradale nel caso in cui il tratto interno costituisce una o più aree di circolazione distinte dai tratti esterni: la numerazione di ciascun tratto esterno deve cominciare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro.

Se la strada *attraversa più centri dello stesso Comune dotati di regolare rete stradale*, la numerazione dei tratti (pur interrotti da soluzioni di continuità: vedi caso della fig.11) esterni al centro più importante deve cominciare dai punti d'incontro con il limite di questo centro;

B-4) *strade (traverse e sub-traverse) che si dipartano da altre* di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;

B-5) *strade che colleghino due strade* di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;

B-6) *strade che passino per il territorio comunale senza attraversare alcun centro storico dotato di regolare rete stradale*, anche se intersecano una strada di ordine superiore o che, pur attraversandolo, mantengono nella propria area di circolazione il tratto interno: la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Come già è stato detto innanzi, la numerazione civica delle aree di circolazione di cui alla lettera B può essere ordinata o secondo la successione dei numeri o secondo il sistema metrico.

Nel caso di numerazione ordinata secondo la successione naturale dei numeri, si deve seguire il criterio di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; si potrà derogare a tale discriminazione ed adottare il criterio della numerazione unica progressiva, quando esso si palesi più conveniente, ad esempio quando le case siano ubicate in prevalenza su un solo lato della strada.

Nel caso di numerazione ordinata secondo il sistema metrico, s'indicano qui di seguito alcune norme per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso. Il *punto di riferimento per il calcolo della distanza* deve essere:

a) per le strade di cui alle lettere B-1, B-2 e B-3, il punto, possibilmente centrale, più importante (di solito la piazza della chiesa o della casa comunale), esistente nel centro abitato da cui si diparte la strada o nel centro più importante se si tratta di strade che colleghino due centri o attraversino due o più centri;

b) per le strade di cui alle lettere B-4 e B-5, il punto d'incrocio con la strada superiore;

c) per le strade di cui alla lettera B-6, uno dei due punti di incrocio con il confine comunale.

La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri. Al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità, quando ne sia il caso.

Le case situate sugli spazi adiacenti alle strade dovranno essere contrassegnate con la stessa distanza

della casa situata lungo la strada e ad essa più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza del punto più vicino della strada, che deve essere determinato mediante targa, montata su palo, esprimente la distanza del punto di riferimento prestabilito.

Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza dovrà essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

11. Aggiornamento della numerazione civica.

Le norme contenute nei precedenti paragrafi 8, 9 e 10, devono essere integralmente e rigorosamente applicate dai Comuni che, avendo la numerazione civica in disordine (o addirittura mancante), in tutto o in parte del territorio comunale, devono necessariamente provvedere ad un totale o parziale rifacimento di essa.

I rimanenti Comuni, invece, possono limitarsi ad aggiornare la numerazione civica esistente, secondo le norme enunciate, sempreché essa risponda nel complesso, o possa essere facilmente riportata, ai criteri indicati nei paragrafi anzidetti.

Compiuto il rifacimento o l'aggiornamento di cui trattasi, il Comune dovrà aver cura di mantenere costantemente al corrente la numerazione civica.

La necessità dell'aggiornamento può verificarsi per apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici.

In aggiunta alle cause anzi citate è evidente, altresì, che la chiusura di accessi o le demolizioni di fabbricati possano determinare una situazione tale che renda necessario rinnovare la numerazione civica di una via, di un quartiere o addirittura dell'intero Comune.

L'aggiornamento e il rifacimento di cui sopra ricorrono nei centri abitati dotati di regolare rete stradale e all'esterno di essi ove la numerazione sia stata ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Ciò posto, si precisano qui di seguito le modalità dell'aggiornamento.

A) Aggiornamento per apertura di nuovi accessi.

Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nell'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola o minuscola in ordine alfabetico progressivo oppure da bis, ter, ecc..

B) Aggiornamento per nuove costruzioni.

Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nel fatto di nuove costruzioni, le modalità variano, come appare qui di seguito, secondo che si tratti di costruzioni:

B-1) all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale o lungo aree di circolazione per strada esterna numerata secondo la successione naturale dei numeri:

in tali casi deve essere applicata la stessa norma di cui alla predetta lettera A, se non siano stati lasciati, a suo tempo, numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non ne siano resi disponibili nella medesima area della nuova costruzione;

B-2) lungo aree di circolazione distinte per località: in tali casi occorre ancora sotto distinguere secondo che si tratti di nuove costruzioni:

- a) che s'inseriscono in aggregati di case (centri non dotati di regolare rete stradale e nuclei abitati): in tali casi ciascun accesso*

delle nuove costruzioni deve essere contrassegnato col numero civico dell'accesso più vicino, seguito da una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo;

b) *in aperta campagna* (case sparse):

in tali casi gli accessi delle nuove costruzioni dovranno essere contrassegnati con lo stesso criterio di cui alla lettera a), oppure, quando a causa di un'eccessiva distanza della nuova costruzione rispetto alle preesistenti non risulti opportuno seguire quel criterio, con numeri immediatamente successivi all'ultimo numero civico assegnato.

12. Case sparse e nuclei catturati dal centro.

Variando la delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale a causa della progressiva espansione di essi, è evidente che le case già esterne ai centri medesimi vengono da questi assorbite.

In tali casi, la numerazione civica delle case assorbite deve essere sostituita in armonia con quella esistente nel centro e precisamente con quella dell'area interna di circolazione dalla quale le case stesse vengono ad essere servite.

13. Numerazione interna.

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico.

Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno.

L'insieme dei simboli in questione - numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi - costituisce la *numerazione interna*.

Ciò premesso, gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi); a meno che, nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale), non sia ritenuto preferibile contrassegnarli con una numerazione unica.

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole).

Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente.

Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnate con una serie unica e indistinta per tutti i cortili, non è necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso di scale o di unità ecografiche semplici contrassegnate da serie di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri romani).

La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.